

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

<i>In sede consultiva</i>	Pag. 2
<i>In sede referente</i>	» 4

AFFARI INTERNI (II):

<i>In sede referente</i>	» 5
------------------------------------	-----

AFFARI ESTERI (III):

<i>Comitato permanente per gli affari comunitari</i>	» 6
--	-----

GIUSTIZIA (IV):

<i>In sede referente</i>	» 6
------------------------------------	-----

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>In sede consultiva</i>	» 7
<i>Comitato pareri</i>	» 9

FINANZE E TESORO (VI):

<i>In sede referente</i>	» 10
<i>In sede legislativa</i>	» 11

ISTRUZIONE (VIII):

<i>In sede legislativa</i>	» 12
--------------------------------------	------

LAVORI PUBBLICI (IX):

<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 16
<i>In sede consultiva</i>	» 16

TRASPORTI (X):

<i>In sede legislativa</i>	» 17
<i>In sede referente</i>	» 18

AGRICOLTURA (XI):

<i>In sede referente</i>	» 21
------------------------------------	------

INDUSTRIA (XII):

<i>In sede consultiva</i>	» 23
<i>In sede legislativa</i>	» 24
<i>In sede referente</i>	» 28

LAVORO (XIII):

<i>In sede legislativa</i>	» 28
--------------------------------------	------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede referente</i>	» 31
<i>Svolgimento di interrogazioni</i>	» 32

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 33

CONVOCAZIONI:

Giovedì 11 ottobre 1973

<i>Commissioni riunite (V e XII)</i>	Pag. 34
<i>Commissioni riunite (IX e X)</i>	» 34
<i>Giustizia (IV)</i>	» 34
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	» 34
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 34

Trasporti (X)	Pag. 35
Agricoltura (XI)	» 35
Lavoro (XIII)	» 35
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia	» 36

Mercoledì 17 ottobre 1973

Finanze e tesoro (VI)	» 36
---------------------------------	------

Martedì 23 ottobre 1973

Affari esteri (III)	» 36
-------------------------------	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 36
--------------------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973. ORE 9.30. - *Presidenza del Presidente RIZ.*

Proposta di legge:

Senatori Follieri ed altri: Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia - Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (1614).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento per il parere alla IV Commissione Giustizia.

Il deputato Fracchia osserva preliminarmente che lo sforzo di adeguamento della parte generale del codice penale alla Costituzione repubblicana, pur se apprezzabile, non può ritenersi, per altro, pienamente soddisfacente, sia per talune lacune ed omissioni, sia perché non sempre si innova conformemente alla nuova realtà sociale.

In particolare, esprime perplessità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. sull'articolo 62 del disegno di legge, il quale prevede, nell'ipotesi di insolubilità del condannato, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, osservando che, pur non avendo ravvisato la Corte costituzionale, nella corrispondente disposizione del codice vigente, motivi di incostituzionalità, è, tuttavia, necessario rinvenire, *de jure condendo*, rimedi diversi, come ad esempio quelli di misure di sicurezza o di pene accessorie in modo da mantenere la necessaria forza intimidatrice della

legge salvaguardando, altresì, l'esigenza di non privare della libertà personale il cittadino non abbiente per ipotesi di reato che, per la loro scarsa gravità, sono punite con la sola pena della multa o dell'ammenda.

Condivide la disposizione di cui all'articolo 67, circa la rinunciabilità dell'ammnistia, ma ritiene opportuno estenderla anche all'ipotesi di prescrizione del reato.

Concorda con la relazione del Presidente Riz circa la necessità di giurisdizionalizzare il transito per estradizione, di cui all'articolo 7, mentre dissente sull'opportunità di includere la comunicazione giudiziaria tra i fatti interruttivi della prescrizione.

Quanto al problema maggiormente trattato nella relazione, quello della conformità all'articolo 77 della Costituzione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, osserva che, a suo avviso, la normativa approvata dal Senato non è costituzionalmente censurabile in quanto il secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione pone un principio di specialità, relativamente alle libertà e garanzie del cittadino, al quale l'articolo 77 deve adeguarsi; in caso contrario, potrebbero prospettarsi ipotesi di manifesta ingiustizia nei confronti di cittadini che abbiano commesso lo stesso fatto nel medesimo tempo e siano peraltro giudicati in periodi diversi. Conferma di tale impostazione si trae, a suo avviso, dall'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ove, in connessione con l'articolo 136 della Costituzione si prevede espressamente che « Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali ».

Il deputato Olivi, dopo aver sottolineato il suo apprezzamento per l'ampia ed approfondita relazione del Presidente Riz, esprime delle perplessità sull'articolo 46 del disegno di legge, relativo al concorso formale e al reato continuato e concorda con il deputato Fracchia circa la necessità di estendere il principio della rinunciabilità oltre che all'ammnistia anche alla prescrizione.

Quanto al comma 5 dell'articolo 1, esprime delle riserve sulle conclusioni del relatore, in quanto la prospettabile antinomia tra gli articoli 25 e 77 della Costituzione dovrebbe, a suo avviso, essere risolta in favore del primo che è diretto a tutelare un bene prevalente.

Concorda con il relatore in merito al transito per estradizione e non condivide l'oppor-

tunità di inserire la comunicazione giudiziaria tra i fatti interruttivi della prescrizione.

Esprime ulteriori dubbi di costituzionalità in merito all'applicazione delle misure di sicurezza agli imputabili, che si risolve in una introduzione surrettizia di pene aggiuntive per di più a tempo indeterminato.

Il deputato Magnani Noya premette che il progetto di riforma del libro primo del codice penale non prospetta profonde innovazioni di struttura ma si limita a modifiche marginali, pur sempre apprezzabili che, per altro, appariranno in prospettiva tanto più arretrate quanto meno saranno presi in considerazione, in partenza, i dati più avanzati dell'elaborazione giuridica e sociale. Conferma di ciò si trae per il trattamento riservato ai minori, ove non solo non viene elevata l'età imputabile, come suggerito dallo stesso Consiglio superiore della magistratura, ma non si individuano nemmeno nuovi tipi di pena diversi dal carcere.

Quanto all'articolo 1, comma 5, dichiara di concordare con le considerazioni dei deputati Fracchia ed Olivi, pur ritenendo disdicevole ed estremamente pericoloso il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale.

Sull'articolo 7 del disegno di legge, relativo al transito per estradizione, concorda con le osservazioni del relatore.

Esprime, quindi, perplessità di ordine costituzionale sull'articolo 57, con il quale si mantiene una forma di responsabilità obiettiva, anche se attenuata, ma, a suo avviso, in modo insufficiente, dal criterio della « prevedibilità »; sull'articolo 62, relativamente alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per il condannato insolubile, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione; sugli articoli 87 e 90, che contemplano la pericolosità sociale presunta e talune misure di sicurezza. Sottolinea, infine, l'inopportunità che la comunicazione giudiziaria sia inclusa tra i fatti interruttivi della prescrizione.

Il deputato Tozzi Condivi dichiara di non condividere l'osservazione del deputato Magnani Noya Maria, secondo la quale dovrebbe elevarsi l'età imputabile in quanto, a suo avviso, l'evoluzione sociale, che preme per ridurre da 21 a 18 anni la maggiore età, dovrebbe indurre, viceversa, a prevedere una corrispondente diminuzione dell'età imputabile.

Ritiene, poi, opportuno estendere la rinunciabilità anche alla prescrizione, mentre è favorevole all'introduzione della comunicazione giudiziaria tra i fatti interruttivi della prescrizione a fronte di una realtà sociale che

manifesta un aumento della delinquenza ed un rallentamento nella definizione dei giudizi.

Sull'articolo 1, comma quinto, concorda, con le osservazioni del relatore, che esattamente ne affermano l'incostituzionalità in riferimento all'articolo 77 che, a suo giudizio, non contrasta con l'articolo 25 della Costituzione.

Il deputato Cataldo osserva che con il disegno di legge in esame non si è data risposta all'esigenza di ordine generale di adeguare il codice Rocco, basato su criteri di autorità, alla Costituzione repubblicana, ispirata a principi di libertà e vi è pertanto il pericolo che anche le nuove norme proposte nel presente progetto siano interpretate nel quadro del vigente codice.

Esprime, quindi, rilievi sull'articolo 57; sugli articoli 35 e seguenti, ove le circostanze ai fini dell'applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena sono valutate secondo vecchi criteri; sull'articolo 54, comma secondo, secondo cui la dichiarazione di abitudine o di professionalità del reato, può essere pronunciata in ogni tempo anche dopo l'esecuzione della pena, in violazione degli articoli 2, 23, 24 e 27, comma terzo della Costituzione.

In particolare, poi, contesta la costituzionalità degli articoli 87 e 92 relativamente alla presunzione di pericolosità sociale e al sistema del doppio binario (pene e misure di sicurezza) che, se aveva ragione di essere nel codice Rocco, ove la pena aveva funzione retributiva e la misura di sicurezza carattere rieducativo, non è più concepibile nel quadro dell'articolo 27 della Costituzione, ove anche la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Tanto più che tutte le garanzie processuali dell'imputato debbono valere sia per la condanna a pene detentive sia per quella a misure di sicurezza, le quali ultime vengono a rappresentare un duplicato di pena.

Il deputato Codacci Pisanelli rileva preliminarmente come il disegno di legge in esame presenti profili di incostituzionalità « per difetto » in quanto non adegua completamente al nuovo sistema costituzionale il codice penale, obiettivo che, a suo avviso, poteva raggiungersi in modo tecnicamente più idoneo attraverso lo strumento del decreto legislativo. Sottolinea, quindi, che il diritto penale dà luogo ad una giurisdizione non già su diritti soggettivi ma su diritti obiettivi e che, secondo la concezione pubblicistica del diritto penale, scopo della pena è non soltanto quello della rieducazione del condannato ma anche quello di garanzia dell'ordinamento nella sua oggettività.

Quanto alle considerazioni del deputato Fracchia in merito all'interpretazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione, osserva che esse, che pur furono alla base della tesi da lui avanzata in sede di Assemblea Costituente, non trovarono in quella sede accoglimento di talché non può che condividere l'orientamento espresso in proposito dal relatore, che è il più corretto sotto il profilo giuridico.

Si dichiara, quindi, favorevole al mantenimento dell'ergastolo sia perché la Costituzione ha escluso soltanto la pena di morte sia perché è necessario che un sistema penale abbia adeguata efficacia preventiva e soddisfattoria, tanto più che vi è il correttivo della concessione della grazia.

Non condivide le osservazioni del deputato Cataldo in merito alle ipotesi di responsabilità oggettiva, mentre concorda con i rilievi del deputato Magnani Noya circa la conversione delle pene pecuniarie in detentive e sottolinea l'opportunità, rilevata dal relatore, di inserire la comunicazione giudiziaria tra i fatti interruttivi della prescrizione.

Il deputato Trantino esprime perplessità, a nome della sua parte politica, sull'articolo 3, nella parte in cui considera reato politico quello comune determinato anche in parte da motivi politici; sull'articolo 4, in quanto prevede una duplicità di giudizi per i delitti commessi all'estero con violazione del principio del *ne bis in idem*, nonché sull'articolo 5, punto 1; sugli articoli 15 e 17, ultimi commi e sugli articoli 28, ultimo comma e 31, comma 1.

Sull'articolo 33, comma 1, numero 7, sottolinea l'esigenza di aggiungere in fine le parole « indipendentemente dall'accettazione da parte della persona offesa dal reato ». Ulteriori perplessità solleva, quindi, in ordine all'articolo 52, che sopprime la recidiva facoltativa; all'articolo 57, all'articolo 73, comma 2, mentre prospetta l'opportunità di sostituire gli articoli 75 e 76 rispettivamente con i seguenti: « La sospensione condizionale sospende le pene accessorie e tutti gli altri effetti della condanna, compresi quelli da essa derivanti a norma di leggi e regolamenti particolari. Essa non si estende alle obbligazioni derivanti da reato »; « In tale caso non ha luogo l'esecuzione della pena principale, di quelle accessorie e si estingue ogni altro effetto della condanna ».

Il deputato Riccio ritiene conforme a Costituzione l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, che detta una disciplina, nella successione delle leggi penali, attuativa del principio del *favor rei*. Così pure costituzional-

mente legittimo è da considerare l'articolo 57 che, con l'introduzione del criterio della prevedibilità, non attua una ipotesi di responsabilità oggettiva venendo il fatto ad essere personalizzato, mentre condivide i rilievi di incostituzionalità dell'articolo 62, relativo alla conversione delle pene pecuniarie in pene detentive.

Si sofferma, quindi, sui problemi connessi al sistema del doppio binario per sottolineare l'esigenza di una profonda modifica in conformità ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 13, 25 e 27, prevedendo, eventualmente, la possibilità di ricorrere congiuntamente alla pena ed alla misura di sicurezza soltanto nell'ipotesi di semi infermità dell'imputato.

Il deputato Lucifredi ribadisce l'orientamento da lui già espresso nella precedente seduta, contrario al mantenimento del comma 5 dell'articolo 1, secondo le considerazioni espresse dal relatore.

In particolare, contesta l'argomentazione addotta a sostegno della tesi contraria dal deputato Fracchia circa il medesimo modo di reagire degli articoli 77 e 136 della Costituzione nei confronti dell'articolo 25, in quanto, mentre il decreto legge non convertito decade *ab origine*, facendo, quindi, rivivere la precedente normativa, la declaratoria di incostituzionalità produce, invece l'effetto di creare una *lacuna legis*.

Replica, quindi, il relatore Riz, il quale riassume le osservazioni avanzate nel corso della discussione ribadendo, in particolare, la validità della tesi da lui prospettata sull'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge a condizione che l'articolo 7 sia modificato secondo le indicazioni espresse dal relatore e con una serie di osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 14. — *Presidenza del Presidente RIZ.*

Proposte di legge:

Gargano: Proroga dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n 8, che regola i contributi del Ministero dei lavori pubblici per le opere pubbliche la cui competenza sia stata trasferita alle regioni a statuto ordinario (1245);

Cervone ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici (1261);

Gasco ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni di funzioni statali in materia di lavori pubblici (1320);

Tani ed altri: Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente l'immediato trasferimento alle regioni dei residui passivi del Ministero dei lavori pubblici (1492);

(Parere della V e della IX Commissione).

Su proposta del deputato Galloni con il quale concordano, a nome dei relativi Gruppi i deputati Caruso e Trantino, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte di legge alla sede legislativa.

Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta non appena avrà acquisito il consenso dei Gruppi assenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,40.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente TURNATURI.*

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908);

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Dopo che l'onorevole Boldrin ha riferito sul nuovo testo elaborato a maggioranza dal

Comitato ristretto, il deputato Franchi ribadisce la posizione contraria del gruppo MSI-Destra Nazionale rilevando che le modifiche apportate dal Comitato ristretto aggravano gli oneri finanziari già rilevanti previsti dal precedente testo. Manifesta quindi il proprio sdegno per la posizione contraddittoria degli altri gruppi politici i quali, pur erigendosi a strenui difensori delle autonomie locali, accettano poi con questo provvedimento il principio di imporre dall'alto una disciplina agli enti locali; inoltre non è serio, data la situazione drammatica della finanza locale, prevedere il potere discrezionale della Giunta per il rimborso delle spese di viaggio. Conclude riservandosi di presentare emendamenti in Aula.

Il deputato Cottone esprime perplessità sull'opportunità di discutere l'argomento in un momento in cui si auspica la riduzione delle spese correnti in favore delle spese in conto capitale, dato che il testo unificato aggrava la già precaria posizione finanziaria degli enti. Conclude riservandosi di presentare emendamenti in Aula.

Il deputato Triva sottolinea l'incredibile ritardo con il quale vengono discussi provvedimenti che intendono sanare una situazione ormai da lungo tempo insostenibile per un effettivo esercizio delle funzioni degli enti locali, fulcro di un reale ordinamento democratico decentrato. Rileva quindi che il testo non limita la autonomia degli enti interessati in quanto prevede solo dei limiti massimi, lasciando la concreta determinazione delle indennità agli stessi organi delle amministrazioni provinciali e comunali. E pertanto d'accordo in linea di massima sul testo unificato pur riservandosi di presentare in Aula taluni emendamenti migliorativi in favore degli amministratori dei comuni minori.

Il deputato Zolla, rilevate le difficoltà in cui si dibattono gli amministratori dei comuni e delle province e la necessità che possano accedere alle relative cariche tutti i cittadini indipendentemente dalle condizioni economiche personali, si dichiara favorevole al testo unificato.

Il deputato Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa si dichiara favorevole al nuovo testo che si inquadra nel più ampio indirizzo di una effettiva operatività degli enti locali in armonia e nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale.

Interviene poi il Sottosegretario Lepre il quale dichiara di concordare con lo spirito informatore del testo unificato pur manifestando le medesime riserve di ordine finan-

ziario già espresse nella precedente seduta: il nuovo testo infatti rispetto al precedente comporta un ulteriore aggravio di 200 milioni.

Il Presidente precisa che il nuovo testo, per la parte concernente un eventuale maggior onere, sarà inviato alla Commissione Bilancio, il cui parere, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, sarà allegato alla relazione.

La Commissione quindi approva i provvedimenti nel testo unificato dando mandato al relatore di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI ESTERI (III)

Comitato permanente Affari comunitari.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente del Comitato* CARLO RUSSO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente rileva che il Comitato torna a riunirsi per la prima volta dal mese di maggio, dopo la crisi di Governo e dopo la pausa estiva. Propone come immediato calendario dei lavori lo stesso che fu a suo tempo concordato: e cioè l'approfondimento dei rapporti tra legislazione comunitaria e italiana, il rinnovo della convenzione di Yaoundé, la politica regionale europea e il negoziato CEE-USA.

Il deputato Cardia propone che si discuta subito sul quarto punto indicato dal Presidente, ricordando inoltre che il Governo dovrebbe esporre al Comitato le sue posizioni prima di prendere decisioni sui vari problemi in sede di Consiglio dei ministri comunitario.

Il deputato Malagodi è contrario a qualsiasi istituzionalizzazione, anche di fatto, delle consultazioni preventive cui ha accennato il precedente oratore. È contrario inoltre ad ampliare eccessivamente il campo di attività del Comitato, ritenendo più utile concentrare l'attenzione su alcuni importanti problemi.

Per il deputato Leonilde Iotti il Governo dovrebbe riferire, oltre che sui temi già accennati dal Presidente, anche sulla politica agricola comunitaria.

Il Sottosegretario Pedini ribadisce, come ha già fatto in passato, la sua piena dispo-

nibilità ad incontrarsi e discutere con il Comitato, sempre però tenendo presente la distinzione delle competenze tra Governo e Parlamento. È contrario a discussioni troppo dettagliate e tecniche su certi aspetti dei problemi comunitari, per esempio la politica agricola, che investono la responsabilità di altri Ministeri; ciò non toglie che dei problemi stessi si possa e debba parlare globalmente quando rientrano in un quadro più vasto.

Il deputato Cardia insiste sulla sua proposta di una discussione preventiva con il Governo prima che quest'ultimo prenda decisioni in sede di Consiglio dei Ministri comunitario. Ritiene inoltre che allorché saranno in discussione problemi che investono competenze di altri Ministeri, debbano essere invitati in Comitato i Ministri responsabili.

Il deputato Malagodi è contrario ad ogni pericolo di stravolgimento dei poteri costituzionali ed invita alla praticità ed a concentrarsi su alcuni problemi ben definiti.

Dopo che il deputato Romeo ha espresso il suo consenso con l'impostazione del Sottosegretario, il Presidente annuncia che la prossima seduta sarà dedicata ad un esame dei rapporti esterni della Comunità, sulla base di una relazione che farà l'onorevole Pedini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,5.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* ORONZO REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini:

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione passa al n. 27 dell'articolo 2:

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti

dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell'indiziato arrestato o fermato; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 46), ove ne ricorra la necessità.

Il deputato Terranova non insiste su di un suo emendamento soppressivo delle parole « ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore » nonché delle parole da « obbligo del giudice istruttore » sino alla fine del n. 27.

Afferma che tale emendamento intendeva dare inizio ad una serie di modifiche per mutare radicalmente il sistema delineato nel testo governativo, secondo le direttrici da lui esposte nel corso dell'esame preliminare. Lo sviluppo del dibattito e le difficoltà emerse lo inducono tuttavia a non formulare proposte di modifica tali da compromettere la sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il deputato Spagnoli dà ragione di un emendamento interamente sostitutivo del numero 27, tendente a stabilire che il giudice istruttore determini con il contraddittorio delle parti se procedere all'archiviazione o richiedere il giudizio immediato ovvero svolgere indagini istruttorie.

A seguito degli interventi del Presidente Reale, dei deputati Manco, Pietro Riccio, Accreman, Musotto, Mazzola e del relatore Lospinoso Severini, il deputato Spagnoli modifica il suo emendamento come segue:

Sostituire il n. 27 con il seguente:

« 27) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 36 ovvero disporre il giudizio

immediato o l'archiviazione; indicazione da parte del giudice istruttore, quando ritiene di disporre il giudizio immediato, della data dell'udienza entro un termine non superiore a cinquanta giorni; indicazione da parte del giudice istruttore, se ritiene necessari adempimenti istruttori, del termine massimo, che in ogni caso non può superare quello massimo stabilito per la custodia preventiva, entro il quale concludere l'istruttoria che rimane a lui affidata; pronuncia da parte del giudice istruttore di sentenza di non doversi procedere se riconosce la inesistenza del reato; previsione della impugnabilità della sentenza di proscioglimento; potere del giudice istruttore di convalidare il fermo o l'arresto e di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al n. 46, ove ne ricorra la necessità; impugnabilità dinanzi al tribunale, anche nel merito, dei provvedimenti del giudice istruttore in ordine alla convalida od alla conversione dell'arresto o del fermo ».

Il deputato Felisetti osserva che alcune parti dell'emendamento Spagnoli troverebbero migliore collocazione nel successivo n. 33, concernente la richiesta del giudizio immediato.

Il sottosegretario Pennacchini, ribadita la inopportunità di introdurre in una legge di delega disposizioni eccessivamente dettagliate, osserva che l'emendamento Spagnoli si ispira al proposito di snellire la fase dibattimentale, accentuando alcune attribuzioni del giudice istruttore. In tal modo, peraltro, ci si allontana dalla impostazione generale del disegno di legge. Ritiene quindi opportuno approfondire la portata dell'emendamento in oggetto, rinviando all'indomani il seguito dell'esame.

La Commissione aderisce all'invito del rappresentante del Governo rinviando alla seduta dell'indomani il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Fabbri e per l'agricoltura e le foreste, Cifarelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (*Parere alla VI Commissione*) (2358).

Il relatore Tarabini illustra il contenuto del provvedimento in esame sottolineando che né dall'articolato né dalla relazione governativa che lo ha accompagnato risulta la indicazione del prevedibile ammontare del maggiore gettito assicurato dalle ultime modificazioni apportate al regime fiscale dei prodotti petroliferi. Già in precedenti occasioni la Commissione bilancio ha richiamato la attenzione del Governo sulla necessità che, per ciascun provvedimento che reca modifiche al sistema tributario, venga indicata la previsione di maggiore o minore entrata conseguente alla modifica proposta. Ricorda, inoltre, che al provvedimento in esame se ne ricollega un altro, che non è però in discussione in questo momento, adottato dal CIP sui nuovi prezzi dei prodotti petroliferi.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Raucci ritiene che il provvedimento di legge in esame sia stato presentato con una relazione schematica che non affronta i complessi e gravi problemi che si aprono quando si interviene in un settore così importante come quello petrolifero. Pertanto, sulla base della relazione governativa non è possibile avviare una adeguata discussione. Il suo gruppo vuol conoscere preventivamente a quali esigenze di bilancio si intende far fronte, quali siano gli impegni presi per ristrutturare il settore petrolifero, quali conseguenze avrà il decreto-legge n. 578 nella spinta all'aumento del costo della vita, infine quali saranno i riflessi di carattere deflattivo. Per chiarire questi problemi è opportuno sospendere l'esame e invitare in Commissione il Ministro Giolitti e il presidente dell'ENI Girotti per avere gli opportuni chiarimenti in relazione soprattutto al « piano petrolifero » di cui si parla. Solo in un secondo momento sarà possibile riprendere l'esame. Assicura che dietro la richiesta di rinvio non c'è alcuna intenzione dilatoria.

Il Presidente precisa di aver già cercato un contatto con il Ministro Giolitti il quale per la giornata di ieri e per quella odierna aveva assunto impegni. Ricorda in ogni caso che la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva.

Il Sottosegretario Fabbri ritiene che le richieste del deputato Raucci sarebbero giustificate se il Governo non avesse mai parlato di

tali problemi. Invece lo stesso Ministro Giolitti la settimana scorsa al Senato ha dedicato ampio spazio nella sua esposizione finanziaria all'illustrazione dei problemi del settore petrolifero.

Dopo che il deputato Erminero ha espresso la sua disponibilità ad un rinvio dell'esame solo se di breve durata, il relatore Tarabini ricorda che mentre fino a poco tempo fa i prodotti petroliferi costituivano una grossa fonte di prelievo fiscale per lo Stato, nel futuro la situazione è destinata a cambiare per varie ragioni, non ultima il crescente aumento del prezzo del greggio richiesto dai paesi produttori. Da questo punto di vista la portata del decreto-legge in esame è destinata a durare non molto a lungo.

Il deputato Bodrato esprime il timore che un dibattito troppo generale sulle questioni petrolifere tolga alla Commissione il tempo necessario per esaminare con attenzione e profondità il provvedimento all'ordine del giorno, che pure presenta aspetti perfettibili come quello per esempio del prezzo del gasolio per la trazione agricola che verrà ad essere sensibilmente superiore a quello del gasolio per il riscaldamento.

Per il deputato Tesini è possibile conciliare le opposte esigenze di un urgente esame del provvedimento e di una discussione su alcuni problemi petroliferi.

Il deputato D'Alema ritiene che il problema principale non sia tanto quello dell'aumento del prezzo quanto la prospettiva generale del settore energetico. È opportuno quindi che il Governo prenda entro questo mese idonee misure al riguardo. Per il momento si rallegra del divieto di esportazione del gasolio, che dovrebbe essere accompagnato a suo avviso da un controllo delle scorte esistenti presso i petrolieri privati. Il gruppo comunista non ostacolerà l'aumento del prezzo proposto dal Governo se esso è un aspetto di una più generale e soddisfacente politica petrolifera: in caso contrario condurrà contro di esso la stessa decisa battaglia fatta su precedenti analoghi decreti-legge.

Il deputato Gunnella invita ad un sollecito esame ricordando che sull'approvazione del provvedimento in esame si fondano molte speranze per miglioramenti economici ad alcune categorie.

Il deputato Bassi lamenta che alcuni settori economici, come per esempio quello della pesca, siano stati colpiti dagli aumenti di prezzo in misura percentualmente superiore a quella di altri.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha dichiarato di non opporsi ad un breve rinvio della discussione, il Presidente, constatato l'accordo unanime della Commissione, sospende l'esame del provvedimento che sarà ripreso dopo l'esposizione del Ministro Giolitti che si augura possa avvenire martedì prossimo.

Disegno di legge:

Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (*Parere alla XI Commissione*) (2245).

Dopo l'esposizione del relatore Gargano, il Sottosegretario Cifarelli sottolinea l'urgenza del provvedimento che ha creato molte aspettative nelle categorie interessate.

Il deputato Raucci ricorda che il settore deve essere oggetto delle scelte prioritarie della politica di sviluppo del paese, soprattutto del Mezzogiorno. Lamenta poi che in tale settore si sia avuta una diminuzione di stanziamenti.

Il Sottosegretario Fabbri propone un aggiornamento degli articoli 1 e 3 del provvedimento e a tal fine presenta due emendamenti interamente sostitutivi. Su proposta del relatore, la Commissione decide poi di esprimere parere favorevole a condizione che gli articoli 1 e 3 vengano sostituiti con il nuovo testo presentato dal Governo.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

(Parere alla XI Commissione).

Dopo illustrazione del relatore Gargano, il Sottosegretario Fabbri presenta emendamenti interamente sostitutivi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del provvedimento n. 2244.

La Commissione decide quindi di esprimere parere favorevole a condizione che vengano accolti gli emendamenti presentati dal Governo.

Disegno di legge:

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (*Parere alla XI Commissione*) (1978).

Dopo l'esposizione del relatore Orsini sugli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione, il Sottosegretario Cifarelli sottolinea le precarie condizioni in cui operano gli enti di sviluppo che, in mancanza di finanziamenti tempestivi, sono costretti a far ricorso al mercato finanziario.

Il deputato Raucci invita il Governo a procedere rapidamente al riordinamento degli enti di sviluppo, sopprimendo quelli interregionali.

Anche il deputato Molè sollecita la riorganizzazione del settore mentre il deputato Tesini invita a tener conto delle situazioni di fatto prima di adottare misure che in ogni caso sono necessarie per uscire dall'attuale fase di stallo.

La Commissione decide quindi di esprimere parere favorevole sui primi tre emendamenti e contrario sul quarto ed approva infine un emendamento proposto dal Sottosegretario Fabbri con il quale si aggiungono al terzo comma dell'articolo 1, dopo la cifra 1973, le parole « e per quelli successivi ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 16,35. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (*Parere all'Assemblea*) (2349).

Su proposta del Presidente Tarabini, e dopo interventi del Sottosegretario Fabbri (che riferisce il contrario avviso del Governo) e del deputato Orsini, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione bilancio ha esaminato, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973, ed

ha deliberato, alla unanimità, di esprimere parere contrario sugli emendamenti Tantalò ed altri (12. 2) e Tripodi ed altri (36. 1). La Commissione ha deliberato, altresì, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti proposti rispettivamente dai deputati Cataldo ed altri (1. 1), Tantalò ed altri (6. 1), Cataldo e Scutari (10. 0. 1), Scutari e Cataldo (10. 0. 2), Cataldo ed altri (11. 1), Scutari e Cataldo (12. 1). La Commissione, infine, ritiene che nulla osta all'ulteriore *iter* all'emendamento Scutari e Cataldo (10. 1) per l'evidente incompetenza in materia della Commissione stessa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (*Parere della V e della XII Commissione*) (2358).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Frau, illustrando il decreto-legge oggetto del disegno di conversione, dopo aver precisato che la materia specifica del provvedimento è esclusivamente quella fiscale, analizza dettagliatamente gli articoli del decreto ed osserva che l'aumento differenziato del prelievo fiscale è stato disposto in modo da non alterare il rapporto nel trattamento dei vari prodotti elencati nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Un caso a parte è costituito dal trattamento fiscale del petrolio lampante e degli oli da gas da riscaldamento per i quali l'aliquota d'imposta si riduce sensibilmente in funzione della articolata politica adottata per i prodotti da riscaldamento.

Opportuna appare l'eliminazione del trattamento agevolato per le benzine consumate dai turisti stranieri e dagli italiani residenti all'estero (malgrado le proteste degli operatori del settore turistico in quanto il turismo estero gode, nella presente situazione monetaria internazionale, dei cospicui vantaggi derivanti dal regime dei cambi.

Il relatore chiede al Governo chiarimenti in ordine all'articolo 5 che consente l'immagazzinamento promiscuo dei prodotti non inquinanti e degli altri prodotti petroliferi. Si chiede se esistano difficoltà per depositi distinti dei prodotti non inquinanti la cui produzione deve essere incoraggiata.

Il relatore osserva quindi che il provvedimento costituisce solo un aspetto del problema assai più ampio e ben noto alla Commissione. Ricorda che il CNEL ha espresso il prescritto parere sul metodo adottato dal CIP per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, parere favorevole circondato però da importanti precisazioni: il CNEL ha infatti esaminato il metodo sottoposto al suo vaglio e non già tutti i metodi possibili, ed ha dichiarato che la politica petrolifera, in senso globale, e la tecnica applicativa del metodo analizzato non hanno costituito oggetto della sua indagine.

Le determinazioni che hanno indotto il CIP a fissare i nuovi livelli di prezzi finali tengono conto sia dell'assetto fiscale stabilito dal decreto-legge in discussione che delle variazioni intervenute nei costi del greggio e dei noli (non invece dei costi di raffinazione che vengono rilevati annualmente). A prezzi CIF per tonnellata il greggio ha subito aumenti continui che hanno raggiunto nel mese di agosto il prezzo di 16 mila lire; aumenti questi del tutto prevedibili in quanto dipendono automaticamente sia dagli accordi di Tripoli e Teheran che dalla fluttuazione ponderata del dollaro e delle monete dei paesi industrializzati assunta come indicatore del prezzo internazionale da corrispondersi ai paesi produttori. Quanto ai costi dei trasporti ponderando i dati del sistema AFRA (che assume a base i costi medi delle navi cisterna in servizio regolare di linea) e quelli del sistema SPOT (più elevati in quanto imputati ai costi di navi singole) si sono riscontrate notevoli impennate. Scarsa influenza ha invece esercitato la fluttuazione di partite di grezzo sul mercato libero. L'incremento dei costi, valutato in lire 6,15 per unità di prodotto venduta, è imputabile per 5,08 alle materie prime, per lire zero ai costi di raffinazione e distribuzione alle imprese, per lire 0,90 alla congiuntura monetaria e per lire 0,17 ad arrotondamento tecnico. Per quanto concerne invece il complessivo aumento del prezzo di vendita delle benzine lire 5,83 sono attribuite ai produttori, lire 1,50 ai distributori finali ed il resto è riservato all'erario.

Il relatore conclude dichiarando che gli avvenimenti internazionali di questi giorni han-

no nuovamente movimentato il mercato del greggio. Termina invitando la Commissione ad approvare il provvedimento al suo esame.

Il Presidente La Loggia informa la Commissione che la conferenza dei capigruppo ha indicato la data del 18 ottobre per l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il deputato Vespignani ricorda che la sua parte non si è opposta all'indicazione citata dal Presidente nella ipotesi che taluni adempimenti preliminari la rendessero plausibile. E infatti necessario che già in sede di Commissione vengano affrontati tutti i problemi in cui il provvedimento fiscale si innesta: quelli di politica economica più generale, quelli più specifici della politica energetica e quelli emergenti della politica petrolifera; problemi questi non disgiungibili e non affrontabili con qualche costrutto se il Governo (che ha all'esame la questione) non avrà prima comunicato alle Commissioni investite del parere per gli aspetti programmatici e di settore gli indirizzi governativi su tali questioni. Dichiarò che il problema è di sostanza e non già di artificioso prolungamento della discussione.

Il deputato Santagati ritiene necessario si acquisiscano le dichiarazioni del Governo sui problemi sollevati dal deputato Vespignani. Il deputato Serrentino si dichiara invece favorevole all'immediato inizio della discussione. Il deputato Spinelli, concordando con le motivazioni addotte dal deputato Vespignani, ritiene utile attendere le preannunciate comunicazioni governative intensificando subito dopo le sedute da dedicarsi all'esame del provvedimento.

Il deputato Pandolfi riconosce che, nel caso di specie, il dibattito presso le Commissioni V e XII non è finalizzato semplicemente alla emissione del parere e riconosce che la questione non si pone in termini formali. Ritiene che dopo le comunicazioni del Governo il dibattito possa svilupparsi in maniera costruttiva e serrata e possa concludersi in tempi utili per l'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento in discussione.

Il Presidente La Loggia rileva che proprio il richiamo a motivazioni di natura sostanziale dovrebbe indurre ad evitare la duplicazione dell'esame presso le varie Commissioni riservando all'Assemblea il confronto sui problemi globali. Ritiene comunque, dato l'orientamento prevalente dei gruppi, che la discussione in Commissione possa iniziare mercoledì 17. Rinvia quindi a tale data l'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Amadei; per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (Parere della III e della V Commissione) (1840).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge.

Approva l'articolo interamente sostitutivo dell'articolo 6, frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Governo (pubblicato sul *Bollettino* del 3 ottobre), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, approva infine l'articolo 7 ed ultimo del provvedimento e vota a scrutinio segreto il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato con la modificazione all'articolo 4 (soppressione del terzo comma), deliberata nella seduta del 3 ottobre, e la sostituzione dell'articolo 6 deliberata nella seduta odierna.

Disegno di legge:

Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della IV Commissione) (2330).

(*Discussione e rinvio*).

Il Presidente La Loggia riferisce sul disegno di legge che prevede la comminazione di specifiche sanzioni per i trasgressori alle norme relative la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali. La norma si rende necessaria a seguito degli illeciti verificatisi nella vendita dei biglietti delle lotterie nazionali all'estero tramite i cosiddetti certificati di sottoscrizione. Il relatore richiama il problema relativo alla necessità di rivedere il sistema che regola l'utilizzazione delle entrate derivanti dalle lotterie, questione questa già affiorata in sede di ufficio di Presidenza e per la quale sarebbero utili specifiche comunicazioni del Governo da riservarsi ad altra seduta.

Il deputato Nicolai Cesarino dichiara che, nella sua limitatezza, il provvedimento trova

consenziente il suo gruppo; reputa tuttavia necessario non lasciarsi sfuggire l'occasione per mettere ordine nel settore che involge attività nell'ordine di miliardi. Sono oltre tre miliardi gli utili distribuiti nel 1972 e le procedure di tale distribuzione implicano insindacabili scelte ministeriali totalmente incontrollabili. A parte i casi vistosi degli enti inesistenti o inattivi, è l'intera struttura che deve essere modificata, provvedendo a che gli utili delle lotterie siano riservati interamente all'erario ovvero attribuiti alle regioni per una successiva distribuzione che rischierebbe, però, di riprodurre gli inconvenienti che si verificano a livello centrale. Preannuncia sulla materia un ordine del giorno che impegni il Governo ad assumere tempestive iniziative intese al superamento dell'attuale sistema.

Il deputato Ciampaglia si augura una nuova regolamentazione della distribuzione degli utili delle lotterie in quanto l'attuale sistema crea discriminazioni fra i beneficiari. È invece decisamente contrario alla pura e semplice soppressione del sistema vigente.

Il deputato Spinelli concorda con il deputato Niccolai. È opportuno giungere a soluzioni definitive e tuttavia non ad effetto immediato onde non lasciare improvvisamente senza mezzi anche enti meritevoli di aiuto.

Il deputato Serrentino preannuncia un emendamento che a far data dal 1° gennaio 1974 riservi interamente all'erario gli utili delle lotterie nazionali.

Il deputato Dal Sasso si dichiara contrario alle proposte avanzate dai deputati Niccolai e Serrentino; ritiene necessario invece un elenco tassativo degli enti ammessi al beneficio.

Il deputato Borghi concorda col deputato Spinelli. Considera opportuno non già un emendamento, ma un ordine del giorno che impegni il Governo a soluzioni tempestive e insieme meditate.

Il deputato Pandolfi conviene interamente con i deputati Niccolai e Serrentino. Il sistema delle lotterie e l'utilizzo dei proventi costituiscono un complesso arcaico che contrasta con le regole di unicità del bilancio. Gli utili dovrebbero essere interamente riservati all'erario: all'eventuale contributo a favore di enti vari si deve provvedere solo con specifiche leggi autorizzative di spesa. Ritiene tuttavia che l'emendamento preannunciato dal deputato Serrentino, nella formulazione tecnica, non trovi collocazione nel disegno di legge in discussione. Le leggi citate dal provvedimento regolano infatti solo la materia delle lotterie e non già la distribuzione dei

proventi contemplata da leggi distinte e diverse. Il preannunciato emendamento, nella situazione data, anche se approvato, rischierebbe di risultare inefficace.

Il Presidente La Loggia, convenendo col deputato Pandolfi, osserva che il sistema di distribuzione degli utili costituisce una tipica gestione fuori bilancio. È necessario un meditato riesame della materia.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei, dichiara che volentieri accoglierebbe come raccomandazione, e non solo formale, un ordine del giorno per tempestive iniziative intese a rivedere il sistema attuale. Non può, tuttavia, per la necessità di un minimo di esame formale e sostanziale, accogliere oggi emendamenti soppressivi del sistema in vigore.

Il Presidente La Loggia rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Lenoci.

Disegno di legge:

Stanziamiento straordinario per opere di consolidamento, restauro o manutenzione di monumenti antichi di Roma (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (Parere della V e della VI Commissione) (2190).

(Discussione e approvazione).

Dopo l'illustrazione del disegno di legge compiuto dal relatore Canepa, i deputati Berté, Nicosia e Raicich preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole dato il carattere di urgenza del provvedimento. Il relatore Canepa replica agli interventi ed il Sottosegretario Lenoci auspica l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge, che viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Proposta di legge:

Senatori Romagnoli Carattoni Tullia ed altri: Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno

1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle case di interesse artistico o storico (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della IX Commissione*) (2001).

(*Discussione e rinvio*).

Dopo un'approfondita illustrazione problematica della proposta di legge compiuta dal relatore Bertè, i deputati Benedetti Tullio, Nicosia e Bardotti prospettano l'opportunità di alcune modifiche tendenti a meglio precisare il testo del provvedimento. Il relatore Bertè ed il Sottosegretario Lenoci convengono sulla serietà dei problemi sollevati e la Commissione delibera pertanto di rinviare a domani il seguito della discussione della proposta di legge onde consentire la predisposizione di emendamenti tra loro collegati.

Disegno di legge:

Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della II e della V Commissione*) (1956).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo l'illustrazione del relatore Lindner e con il parere favorevole del Sottosegretario Lenoci, la Commissione approva senza modifiche gli articoli del disegno di legge. Quest'ultimo viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Disegno di legge:

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di un contributo statale di lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (2234).

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente Ballardini dà lettura della relazione redatta dal deputato Pandolfo, oggi assente, con la quale si auspica la rapida approvazione del disegno di legge augurandosi che per i prossimi anni gli stanziamenti a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare vengano aumentati.

Il deputato Nicosia si dichiara favorevole al disegno di legge pur deprecando l'attuale competenza limitata della Commissione in materia di ricerca scientifica ed affermando la necessità di un chiarimento circa le competenze del Ministro della pubblica istruzio-

ne e del Ministro per la ricerca scientifica. Il deputato Berlinguer Giovanni si dichiara favorevole al provvedimento pur esprimendo perplessità nascenti sia dall'attuale politica negativa del Governo in materia di ricerca scientifica, sia dalla scarsa chiarezza dei programmi futuri dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Con queste riserve preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo subordinatamente ad una discussione futura più ampia ed approfondita sul tema della ricerca scientifica. Il deputato Rausa ribadisce ancora una volta la necessità per il Parlamento di avere maggiori informazioni in materia di ricerca scientifica, onde evitare episodi come quello della mancata realizzazione in Puglia di un protosincrotrone da parte del CERN.

Il Sottosegretario Lenoci auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge. Quest'ultimo viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta, risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente DEGAN*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*) (1424).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il deputato Cusumano, intervenendo nella discussione sulle linee generali, rileva che il disegno di legge in esame, pur non potendo ovviamente affrontare problemi più generali quali quelli di una organica e moderna disciplina in materia di interventi pubblici in oc-

casione di pubbliche calamità e di utilizzazione programmata del territorio, appare in grado di risolvere definitivamente, sia pure con notevole ritardo, i problemi aperti dalla tragica frana di Agrigento purché ne venga convenientemente adeguato il finanziamento, certamente insufficiente se si tiene conto che i fondi precedentemente stanziati risultano già totalmente impegnati. Dopo aver rilevato che il piano di trasferimento, che ha la natura di un vero e proprio piano particolareggiato, si colloca comunque nel quadro dei vincoli che, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 749, dovranno essere recepiti dall'emanando piano regolatore generale, auspica che in sede di esame degli articoli si possa ovviare anche a talune perplessità di ordine tecnico relative ai rapporti tra Stato ed enti locali, all'estensione del risanamento e all'eventuale aggiornamento di interventi che, nella mutata situazione di fatto, potrebbero apparire obsoleti.

Il Presidente Degan dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Su proposta del relatore Picchioni, cui il Governo non si oppone sottolineando comunque l'urgenza di giungere all'approvazione del provvedimento, la Commissione dà mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di approfondire l'articolato del disegno di legge. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Senatori Ariosto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della II e della V Commissione) (653).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Beccaria ricorda che la discussione della proposta di legge, iniziata un anno fa, venne sospesa per consentire, anche attraverso opportuni contatti con il comune di Roma e la Regione Lazio da parte del Presidente della Commissione e del relatore, il superamento delle censure di illegittimità costituzionale espresse dalla Commissione affari costituzionali, chiamata a pronunciarsi dalla stessa Commissione di merito sul testo approvato dal Senato. Illustra quindi il nuovo testo della proposta, a suo avviso pienamente rispettoso delle competenze spettanti in materia urbani-

stica alle regioni e agli enti locali, quale risulterebbe dai seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, sono sostituiti dai seguenti:

« Il complesso edilizio sarà realizzato in un comprensorio ricadente nell'ex aeroporto militare di Centocelle di Roma, sulla base delle previsioni del piano particolareggiato che il comune di Roma dovrà adottare eventualmente in deroga all'articolo 13 delle relative norme in attuazione del vigente piano regolatore generale entro il termine all'uopo fissato al comune medesimo dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 1, 2° comma, lettera g, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; decorso tale termine la regione provvederà in via sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

« Il contenuto del piano particolareggiato, di cui al comma precedente potrà essere limitato a quanto strettamente necessario per la definizione funzionale e formale della struttura del comprensorio di Centocelle ».

« La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sarà data dal Ministero dei lavori pubblici in base all'adozione del piano particolareggiato da parte del consiglio comunale.

« L'area di sedime del complesso edilizio interna al compendio demaniale è indicativamente delimitata sulla planimetria annessa alla precedente legge, salvo gli adattamenti che si renderanno necessari in base al piano particolareggiato ».

Sostituire gli articoli 2 e 4 con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici dovrà compiere tutti gli atti necessari perché i lavori di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 972, abbiano inizio entro e non oltre il 31 dicembre 1975.

Per le opere di urbanizzazione primaria e per una quota delle opere di urbanizzazione secondaria, relative al comprensorio dell'ex aeroporto di Centocelle, che dovranno essere realizzate dal comune di Roma, lo Stato concederà un contributo di lire 200 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975. Il relativo onere sarà inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per i corrispondenti esercizi.

L'onere di lire 200 milioni derivanti dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 viene fronteggiato mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Il deputato Anna Maria Ciai Trivelli mentre ritiene che il nuovo testo proposto dal relatore superi le riserve di ordine costituzionale, rileva che rimane per altro aperto il problema della localizzazione della nuova sede degli istituti archivistici, giacché le previsioni del piano regolatore generale del 1962 del comune di Roma circa la creazione di un centro direzionale a Centocelle non possono più ritenersi valide alla luce dell'attuale situazione urbanistica di quella zona nella città di Roma, tra le più congestionate e carenti sotto il profilo delle necessarie infrastrutture civili e del verde pubblico. Chiede pertanto un'ulteriore pausa di riflessione, che consenta di soddisfare le giuste esigenze logistiche del Senato senza compromettere il dibattito in corso tra le forze politiche, nelle sedi competenti, sulle direttrici di sviluppo della città di Roma e in particolare sulla localizzazione dei nuovi centri direzionali della capitale.

Il deputato Cabras, preso atto con compiacimento delle modifiche proposte dal relatore, che riconducono il progetto di legge nell'alveo costituzionale, rileva che già in parte si è provveduto e si sta provvedendo in sede comunale — al fine appunto di venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Ciai — alla modificazione delle originarie previsioni di utilizzazione dell'ex aeroporto militare di Centocelle, in modo da potervi insediare anche una parte delle infrastrutture al servizio delle popolazioni del quartiere circostante. Gli sembra, d'altra parte, che un istituto archivistico, tra tutti i possibili insediamenti direzionali, sia certamente quello meno preoccupante sotto il profilo dell'auspicato riequilibrio urbanistico della zona interessata. Sottolinea inoltre l'opportunità di una dizione ancora più elastica in ordine agli effetti delle indicazioni contenute nella planimetria allegata al progetto di legge e di un congruo aumento del contributo dello Stato per le opere di urbanizzazione a carico del Comune.

Il deputato Vetere, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Ciai, ribadisce l'inopportunità di pregiudicare con una disposizione di legge scelte di estrema delicatezza che sono di competenza degli enti locali interessati e per le quali è tuttora aperto

il dibattito tra le forze politiche e nell'opinione pubblica. Chiede pertanto che il seguito della discussione sia rinviato finché nelle sedi competenti non sia finalmente risolto il grave problema della localizzazione dei centri direzionali nell'ambito dell'area metropolitana che gravita intorno alla capitale.

Il deputato Todros rileva che per accelerare l'iter legislativo della proposta si potrebbe sopprimere l'indicazione della localizzazione della nuova sede degli istituti archivistici, demandandone la scelta alla Regione Lazio d'intesa con il comune di Roma.

Il Presidente Degan, sottolineata l'inopportunità di una nuova sospensione a tempo indeterminato, rinvia il seguito della discussione alla prossima settimana.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1586);

Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Parere della II, della IV, della V e della X Commissione) (640).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Perrone ricorda che la Commissione, nella seduta del 29 maggio scorso, prima ancora che si aprisse la discussione sulle linee generali, aveva dato mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di approfondire ulteriormente i complessi problemi posti dal disegno di legge. Si è così pervenuti da parte del gruppo informale di lavoro costituito dal Presidente Degan alla elaborazione di un nuovo articolo che elimina in gran parte la normativa di carattere strettamente tecnico, demandandone l'emanazione agli organi amministrativi e tecnici competenti, e circoscrive in modo più rigoroso le possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme generali.

Il deputato Ciuffini, intervenendo nella discussione sulle linee generali, pur esprimendo un apprezzamento per il notevole lavoro svolto dal relatore, ritiene che si possa e si debba andare oltre, cogliendo l'occasione da un lato per depurare definitivamente il testo da ogni residuo di normazione tecnica (che è illogico e inopportuno stabilire per legge) e dall'altro per sviluppare il germe innovativo contenuto nell'articolo 1, ponendo tutte le premesse necessarie perché anche il nostro paese possa finalmente disporre di un codice tecnico delle costruzioni, valevole per

ogni tipo di manufatto e in ogni zona del territorio nazionale e destinato a tutelare insieme l'incolumità pubblica e le esigenze igieniche. La stessa normazione tecnica dovrebbe essere articolata su due livelli, uno più semplice di tipo dimensionale e l'altro invece afferente ai metodi di circolazione.

Il deputato Piccone ritiene che il problema debba essere affrontato in modo aderente all'attuale situazione legislativa da un lato e alle complesse implicazioni di ordine politico, sociale ed economico dall'altro. Ne deriva, a suo avviso, che in un paese così profondamente differenziato come il nostro una disciplina generale delle costruzioni deve limitarsi ai metodi di utilizzazione dei vari materiali, a difesa della pubblica incolumità, lasciando piena libertà per quanto attiene ai sistemi e alle tipologie costruttive, come del resto è stato fatto con le recenti leggi sull'acciaio e il cemento armato, mentre si giustifica ed è urgente una penetrante e rigorosa disciplina delle costruzioni in zone sismiche; tale disciplina non può però a suo avviso essere tranquillamente demandata al potere amministrativo, essendo evidenti le delicate implicazioni economiche ed urbanistiche che postulano una attenta verifica da parte del potere politico.

Il deputato Ferretti rileva che già in seno al gruppo di lavoro è emersa una netta divergenza sull'impostazione di fondo da dare al disegno di legge. Si tratta di una scelta su cui deve pronunciarsi la Commissione plenaria, tenendo presente che solo circoscrivendo la normativa alle costruzioni in zone sismiche è a suo avviso possibile pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge.

Il deputato Cusumano condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Piccone ma ritiene che esse portino piuttosto a ritornare al testo trasmesso dal Senato. Gli sembra comunque opportuno che le varie tesi si confrontino in sede di esame degli articoli, che potrebbe preventivamente svolgersi in seno allo stesso gruppo di lavoro che ne ha già notevolmente approfondito i vari aspetti.

Il deputato Todros rileva che le diverse posizioni emerse anche nell'ambito degli stessi gruppi sono da imputare alla mancanza di una legislazione organica di carattere generale e testimoniano comunque la complessità della tematica affrontata dal disegno di legge. Propone pertanto un rinvio del seguito della discussione che consenta di effettuare *re melius perpensa* le scelte di fondo di ordine metodologico che il dibattito ha proposto alla attenzione della Commissione.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud non si oppone alla richiesta di rinvio, nell'intesa per altro che il chiarimento dovrà necessariamente avvenire nella Commissione plenaria.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Proposta di legge:

Cabras: Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (Parere della I e della IV Commissione) (2226).

(*Rinvio dell'esame*).

La Commissione, su richiesta del relatore Cusumano, rinvia l'esame della proposta di legge alla prossima settimana.

Il deputato Todros preannuncia che il suo gruppo ritiene insufficiente un semplice provvedimento di proroga a risolvere i complessi problemi urbanistici che esso sollecita e invita pertanto fin d'ora il Governo ad indicare quale debba essere a suo avviso la soluzione di prospettiva a carattere definitivo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 12,10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Arnaud.

Disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (Parere alla XII Commissione) (1852).

Il relatore Matta illustra una serie di emendamenti presentati dal Governo alla Commissione di merito, che a suo avviso superano molte delle perplessità e delle riserve espresse in ordine soprattutto ai rapporti tra Stato, regione ed enti locali.

Il deputato Busetto ritiene che gli emendamenti presentati dal Governo abbiano una portata assai marginale e ribadisce pertanto le considerazioni già espresse in una prece-

dente seduta, rilevando in particolare che l'unica strada che può permettere di superare ritardi anche gravi di fronte all'urgente e crescente fabbisogno energetico nazionale (anche per recuperare posizioni alla nostra industria elettrica ed elettromeccanica attualmente condizionata pesantemente dal capitale straniero), è quella di instaurare un corretto rapporto democratico e partecipativo con il sistema delle Regioni e delle autonomie locali fondato sull'intervento delle popolazioni interessate.

A tal fine il gruppo comunista è dell' avviso che il Parlamento debba anche tener conto della posizione responsabilmente espressa nel documento conclusivo del recente convegno nazionale della federazione lavoratori metalmeccanici del settore elettromeccanico. Ritiene pertanto opportuno introdurre tre livelli istituzionali di decisione rivolti a realizzare una linea complessiva formata dal momento programmatico generale dei fabbisogni di energia elettrica, sotto il profilo nazionale e delle aree geografiche regionali (CIPE, regioni, Parlamento), dalla fase delle scelte di localizzazione entro l'area regionale (regioni, Enel, CIPE) e da quella degli interventi di politica urbanistica sul territorio rivolti a creare le concrete condizioni per la costruzione delle nuove centrali (Regioni, Comuni, Enel).

Ritiene infine che sia necessario garantire in ogni caso, attraverso questo triplice livello istituzionale, il rispetto delle funzioni e delle competenze delle regioni e dei comuni in materia di urbanistica, di pianificazione del territorio e di difesa dell'ambiente dall'inquinamento.

Il deputato Padula ritiene che il problema della localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica non possa essere realisticamente affrontato con un approccio di tipo puramente astratto che non tenga altresì conto dell'urgenza degli investimenti in parola, della mancanza di una legge-quadro urbanistica, della necessità di un coordinamento della gestione del territorio che valga a salvaguardare il soddisfacimento di interessi di dimensione nazionale, anche ad evitare che gli interventi nel settore energetico siano riguardati con maggiore rigore, rispetto ad altri interventi di pubblico interesse.

Il deputato Todros lamenta che si sia finora trascurato dai dirigenti dell'ENEL di mantenere i necessari contatti con il potere locale e di tenere nel debito conto le esigenze di un migliore coordinamento con gli altri investimenti infrastrutturali del settore pubblico e

della salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento. Ritiene pertanto che il problema vada rimeditato nel quadro generale della pianificazione economica.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CATELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle e per le poste e le telecomunicazioni, Giglia.

Disegno di legge:

Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*Parere della III e della IX Commissione*) (1515).

(*Discussione e rinvio*).

Dopo che la Commissione ha deliberato di acquisire il contenuto della relazione già illustrata nella sede referente dal deputato Marzotto Caotorta nella seduta del 26 settembre 1973, interviene nella discussione sulle linee generali il deputato Korach, il quale sottolinea la contraddittorietà esistente tra la relazione stessa e il contenuto del provvedimento. In quest'ultimo, infatti, si afferma che l'omologazione effettuata da ogni Stato membro della CEE garantisce, nei confronti di tutti gli altri Stati, l'esistenza di caratteristiche comuni dell'omologazione stessa, facendo dipendere tale garanzia non già da una effettiva conformità a tutte le norme della CEE in materia ma dal puro e semplice fatto dell'omologazione. Ne deriverebbe l'assurda conseguenza che ad esempio un veicolo solo perché conforme alle norme nazionali per la parte in cui esse hanno recepito la normativa comunitaria finora emanata, perciò stesso sarebbe giudicato del tutto in regola e, quindi, omologabile con la sola garanzia rappresentata dall'articolo 7 del disegno di legge.

In tal modo l'industria nazionale risulterebbe oltretutto posta in condizioni di inferiorità rispetto a quella degli altri membri della Comunità, come ad esempio la Francia,

in cui non essendo stata ancora emanata una normativa corrispondente a quella in esame, si consente l'omologazione di veicoli con carico superiore consentito nel nostro paese.

In conclusione dichiara l'opposizione del gruppo comunista a questo provvedimento che così come attualmente formulato, consentirebbe l'omologazione automatica nel nostro paese di veicoli di altri Stati e propone un rinvio dell'esame in attesa che la CEE disciplini tutte le caratteristiche dei veicoli.

Dopo un breve intervento del deputato Piccinelli, che concorda con l'opportunità del rinvio per consentire al Ministero un approfondimento della tematica, anche ai fini di una univoca interpretazione delle varie fonti normative in materia, e una breve replica del Sottosegretario Cengarle, il quale dichiara di non opporsi al rinvio, pur negando che il provvedimento nella sua attuale formulazione rischi di danneggiare l'industria nazionale, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Modifica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 9 maggio 1959, n. 394, concernente il rilascio di concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche alle aziende e istituzioni straniere e alle rappresentanze diplomatiche estere (Parere della III e della IV Commissione) (1026).

(Rinvio).

Il Sottosegretario Giglia fa presente che il provvedimento risulta ormai superato dal nuovo testo unico delle leggi postali, che ne ha sostanzialmente recepito il contenuto.

La Commissione prende atto di questa dichiarazione.

Disegno di legge:

Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della IV Commissione) (1426).

(Discussione e approvazione).

La Commissione, udito il relatore Dal Maso, passa all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 1 è soppresso su proposta del Governo, dopo che il Sottosegretario Giglia ha fatto presente che il suo contenuto risulta largamente recepito dal nuovo testo unico delle leggi postali.

L'articolo 2 viene approvato in una nuova formulazione proposta dal Governo.

Il disegno di legge è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle, e per le poste e le telecomunicazioni, Giglia.

Disegno di legge:

Ripristino ed armamento del panfilo « Elettra » (Parere della V e della VII Commissione) (924).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Piccinelli chiede che il rappresentante del Governo faccia conoscere la posizione del suo dicastero in ordine alla destinazione da dare al panfilo *Elettra*.

Il Sottosegretario Giglia precisa che, a seguito degli orientamenti emersi in seno alla Commissione, il Ministero è disposto a far sì che il panfilo sia trasformato in museo galleggiante ed ormeggiato a tal fine nel porto di Trieste. Quanto al finanziamento dei necessari lavori di riparazione e di adattamento, esso trova già copertura nel fondo globale dell'esercizio 1974.

Il deputato Skerk prospetta l'opportunità che tali lavori siano eseguiti nella città di Trieste.

Il Sottosegretario Giglia dà assicurazioni in tal senso. Rispondendo poi ad una richiesta di notizie avanzata dal deputato Scipioni in ordine al costo delle soluzioni alternative che erano state prospettate circa la destinazione da dare alla nave, precisa che tale costo ascende a 1.650 milioni per la sua sistemazione a museo galleggiante e a 1.800 milioni per la sistemazione sulla terra ferma.

Il deputato Scipioni prende atto di queste notizie.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta per consentire ai rappresentanti dei gruppi assenti di precisare la loro posizione in ordine al già richiesto trasferimento in sede legislativa, anche alla luce delle notizie fornite dal rappresentante del Governo.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da de-

stinare a sede di uffici locali (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*) (764).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il relatore Piccinelli riferisce brevemente sui lavori del Comitato ristretto, preannunciando, alla luce delle posizioni emerse in quella sede, la presentazione di alcuni emendamenti agli articoli 1 e 8 del disegno di legge.

Nella discussione sulle linee generali interviene il deputato Korach, il quale sottolinea la necessità di una modifica del testo del provvedimento, lamentando che con esso si vogliono affidare all'IRI altre importanti funzioni oltre a quelle già attualmente esercitate o che verranno devolute all'istituto nel settore, ad esempio, dell'edilizia universitaria e sovvenzionata o in quello degli interventi nel Mezzogiorno.

Si corre così il rischio che l'IRI finisca per sostituirsi allo Stato in alcune importantissime funzioni, senza per altro disporre di una struttura idonea ad esercitarle efficacemente, come invece potrebbero fare le regioni, secondo il punto di vista del gruppo comunista. Per questi motivi il suo gruppo ha ritirato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, desiderando che esso venga ampiamente dibattuto in Assemblea.

Il deputato Russo Ferdinando afferma che, anche se si dovesse giungere alla redazione di un nuovo testo del provvedimento, dovrebbe comunque essere affidato all'amministrazione postale il compito di costruire nuovi edifici da destinare a sedi di uffici locali, restando salva la possibilità di devolvere ad altri tale incombenza in caso di impossibilità a provvedervi direttamente, stabilendo eventualmente la quota di opere da affidare alla società concessionaria.

In tal modo si riuscirebbe, oltretutto, ad ottenere una comparazione tra i tempi di realizzazione delle opere eseguite dall'amministrazione e quelli impiegati dalla società concessionaria per la quota di sua spettanza.

Il relatore Piccinelli precisa che il nuovo testo dell'articolo 1 da lui preannunciato stabilisce appunto che l'amministrazione provvederà alla costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, mentre per gli altri centri provvederà la società concessionaria.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato in una nuova formulazione proposta dal relatore ed accet-

tata dal Governo, tendente a limitare alle sedi di uffici locali non ubicati nei capoluoghi di provincia la costruzione degli edifici ivi previsti ed a conferire all'amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto di locali ove nelle stesse località sia impossibile reperire le aree necessarie all'idonea ubicazione degli edifici stessi.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono approvati senza modificazioni.

Al primo comma dell'articolo 7 sono approvati due emendamenti del relatore, accettati dal Governo, tendenti, rispettivamente, a sostituire alle parole: « degli edifici », le altre: « del programma » e alla parola: « interamente », la parola: « prevalentemente ».

Il deputato Baghino rileva che, a seguito delle modificazioni approvate all'articolo 1, con la concessione prevista dalla norma in esame si conferirebbe alla società la facoltà di acquistare locali, facoltà che dovrebbe invece essere riservata all'amministrazione postale.

I deputati Scipioni e Russo Ferdinando sottolineano a loro volta la necessità di modificare la norma, precisando che tra i compiti della società concessionaria deve escludersi l'acquisto degli edifici.

Il Sottosegretario Giglia, dopo aver fatto presente che l'acquisto di edifici da parte della società è limitato ai casi di mancato reperimento delle aree, afferma che le preoccupazioni testé espresse al riguardo potrebbero essere fugate da apposita norma del disciplinare di concessione.

Il deputato Baghino insiste nel ritenere necessario precisare quanto meno che all'amministrazione debba essere riservata la decisione finale in merito all'acquisto.

Il deputato Belci afferma di non scorgere il motivo per cui l'acquisto dovrebbe avvenire tramite la società concessionaria.

Il relatore Piccinelli, premesso che è indubbia la competenza dell'amministrazione alla stipula dell'atto formale di acquisto, sottolinea come il vero problema consista nell'individuare chi debba reperire i locali e, conseguentemente, nel garantire che il prezzo eventualmente pagato dalla società concessionaria non sia superiore a quello che avrebbe pagato l'amministrazione in caso di acquisto diretto.

Dopo brevi interventi dei deputati Russo Ferdinando, Baghino, Alessandrini, Scipioni e del Sottosegretario Giglia, viene infine approvato un emendamento del relatore, accettato dal Governo, aggiuntivo di un terzo comma all'articolo 7 e tendente a sancire che nella

convenzione venga in ogni caso garantito il diritto dell'amministrazione a decidere sullo acquisto degli edifici, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili.

L'articolo 7 viene quindi approvato nel testo modificato.

L'articolo 8 è approvato in una nuova formulazione proposta dal relatore ed accettata dal Governo, tendente a modificare la composizione della Commissione ivi prevista e ad applicare alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il disposto del nuovo testo unico delle leggi postali, attribuendo alle opere stesse carattere di urgenza e di indifferibilità a tutti gli effetti di legge; e con un emendamento aggiuntivo dei deputati Korach e Scipioni inteso ad affidare alla predetta commissione il compito di esprimere il parere sull'idoneità dell'ubicazione degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Sono quindi approvati due articoli aggiuntivi 8-bis e 8-ter del Governo, accettati dal relatore, intesi, rispettivamente, a consentire al Ministero — nel primo periodo di applicazione della legge — di assumere con contratto di diritto privato e per un periodo non superiore a 3 anni, laureati in ingegneria civile abilitati all'esercizio della professione, per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1 (con l'avvertenza del Presidente che, trattandosi di materia coinvolgente questioni di bilancio e di pubblico impiego se ne dovrà disporre l'invio alle competenti Commissioni per il prescritto parere che sarà allegato alla relazione); e a sottrarre all'istituto postelegrafonico la gestione delle case economiche di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero.

Gli articoli 9 e 10 sono approvati senza modificazioni.

La Commissione dà infine mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Erogazione per l'anno finanziario 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (1427).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il deputato Carri intervenendo nella discussione sulle linee generali si dichiara sorpreso dell'insistenza con cui la maggioranza

cerca di ottenere il passaggio in sede legislativa e l'approvazione del provvedimento, non tenendo evidentemente in alcun conto il fatto che il 4 maggio scorso sia intervenuto un accordo tra Governo e sindacati, ribadito in successive occasioni ed in altre sedi, in base al quale i contributi di che trattasi avrebbero dovuto essere destinati alle regioni e non già, a titolo di graziosa elargizione, alle aziende private.

Dato il contenuto di tali accordi, l'attuale situazione di agitazioni sindacali nel settore degli autotrasporti e le ripetute richieste delle organizzazioni dei lavoratori in ordine alla pubblicizzazione di tutte le autolinee private, ribadisce l'opposizione del gruppo comunista al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il Sottosegretario Cengarle, interrompendo, dopo aver fornito alcuni dati sulle passate erogazioni e sulla ripartizione dei contributi in argomento, afferma che il disegno di legge si riferisce ad un periodo anteriore al passaggio delle competenze in materia dallo Stato alle regioni e tende a sanare una situazione ormai insostenibile.

Non si può quindi ravvisare in esso un ostacolo alle trattative sindacali in corso nel settore, come ha riconosciuto anche il Ministero del lavoro, trattative che sono invece rese difficili dalla pretesa dei sindacati di avere come interlocutori le regioni.

Non sta a lui esprimere un giudizio sui ricordati impegni del precedente Governo, ma deve precisare che l'allora ministro dei trasporti Bozzi aveva in una lettera smentito l'intenzione attribuitagli di assentire alla pubblicizzazione delle autolinee private da parte delle regioni.

Il deputato Carri ribadisce che le organizzazioni sindacali hanno rivendicato l'attribuzione alle regioni dei contributi in argomento, che dovranno poi essere erogati prioritariamente ai dipendenti delle imprese e non già alle aziende, alcune delle quali non hanno, tra l'altro, ottemperato agli accordi sindacali.

Il deputato Alessandrini ritiene che il ritiro del consenso del gruppo comunista al trasferimento in sede legislativa di un provvedimento tanto urgente non sia affatto giustificato dal limitato ambito del disegno di legge, che si riferisce ad un periodo ormai trascorso; tutt'altro problema è quello delle aziende insolventi nei confronti di accordi sindacali: se tali insolvenze verranno accertate esse dovranno essere denunciate ma ciò non può costituire un comodo alibi per l'opposizione del gruppo comunista.

Dopo una breve replica del Sottosegretario Cengarle, il quale precisa che le aziende inadempienti non possono usufruire di alcun contributo ai sensi di una precisa disposizione di legge, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 1, 2, 3, 4 del disegno di legge dando mandato al relatore di stendere la relazione per l'assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOVEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (Parere della I, III, V, VI, VIII, IX e XIII Commissione) (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (Parere della V e della XIII Commissione) (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (Parere della I, V e XIII Commissione) (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (Parere della I, V, e XIII Commissione) (1991).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che al termine della precedente seduta era stata sottolineata l'opportunità di una consultazione delle regioni sulla materia all'esame della Commissione. Dopo avere sentito il Presidente della Camera propone che la Commissione chieda a questi l'autorizzazione ad un incontro informale tra il relatore, assistito dai rappresentanti dei gruppi, ed esponenti delle regioni.

Il deputato Esposto ritiene che le regioni debbano essere consultate in via non informale, per evitare una futura permanente con-

fittualità sul modo di attuare le direttive comunitarie. Propone, quindi, che si possano ascoltare i rappresentanti delle regioni sull'importante e delicata materia all'esame della Commissione.

Il deputato Bardelli aggiunge a quanto detto dal collega Esposto che, se nel caso in esame i limiti temporali escludono la possibilità di una vera e propria indagine conoscitiva, bisogna prevedere in futuro un contatto con le regioni per chiarire i reciproci rapporti tra queste e i poteri centrali nell'affrontare i problemi della politica agricola.

Il Presidente dichiara che chiederà l'autorizzazione al Presidente della Camera nel senso da lui prima riferito.

La Commissione concorda.

Il deputato Macaluso osserva che la relazione pur esauriente del relatore Vetrone, non ha quasi tenuto conto di quanto è accaduto dal momento dell'elaborazione del disegno di legge Natali, che non è stato per nulla fatto proprio dal nuovo Governo; senza parlare poi della direzione diametralmente opposta nella quale si muove il progetto Rossi Doria, cioè di un autorevole esponente dell'attuale maggioranza governativa. A suo parere il disegno di legge Natali in esame non dovrebbe neanche essere considerato come un punto di partenza, perché esso prescinde dalle mutate condizioni internazionali dell'agricoltura e dalla soluzione di problemi fondamentali, come quello del superamento della mezzadria e colonia, che pur si era detto si sarebbe dovuto affrontare non isolatamente ma nel contesto dell'attuazione delle direttive comunitarie.

Passando al merito del provvedimento, non può non sottolineare che la sua applicazione costituirà la liquidazione delle piccole aziende e quindi dell'agricoltura meridionale. Esso, d'altra parte, non solo non dà nuovi poteri alle regioni, ma nega ad esse quelli attribuiti dal decreto delegato n. 11 del 1972, aggravando per altri versi i mali della nostra agricoltura. Si rinuncia, cioè, ad un rinnovamento radicale dell'agricoltura, giunta, come ha ripetuto di recente l'attuale ministro, al limite della rottura.

È evidente che oggi le stesse direttive dovrebbero, a livello comunitario, essere indirizzate verso il rilancio delle produzioni carenti, in primo luogo dei prodotti zootecnici. Si deve, cioè, procedere alla utilizzazione di tutto il territorio agrario disponibile e non alla sua riduzione, come emerge dall'insieme della normativa comunitaria. Per iniziare un'inversione di tendenza e attuare un'altra scelta fon-

damentale, è necessario utilizzare la gran parte dei fondi della Sezione Garanzia del FEOGA per destinarli a favore di integrazioni del reddito agli agricoltori. Si tratta cioè di ribaltare la scelta di classe sinora fatta dal Governo tendente ad aiutare gli agricoltori ricchi e i commercianti intermediari a danno dei piccoli contadini singoli o associati. Sul ruolo delle regioni, osserva che la maggioranza governativa è venuta meno agli impegni assunti al momento dell'instaurazione dell'ordinamento regionale, perché invece di attuare un effettivo trapasso dallo Stato alle regioni si sta creando un nuovo apparato burocratico senza per altro dare alle regioni poteri reali.

Il disegno di legge si muove proprio in questa direzione, non tenendo conto, tra l'altro, che molte regioni hanno elaborato i piani regionali di sviluppo e i piani zonal. In conclusione, il cambiamento della maggioranza governativa, le mutate condizioni economiche e politiche interne e internazionali impongono l'elaborazione di un nuovo testo governativo.

Il deputato Schiavon sottolinea il fatto che il provvedimento in esame, come molti altri, rischia di trovarsi di fronte ad una situazione di fatto già mutata. Incoraggiare, ad esempio, iniziative che poi possono essere considerate superate, può avere effetti negativi e controproducenti. Ciò vale in particolare per il settore zootecnico, per il quale si dovrebbero prevedere misure volte ad accrescere gli allevamenti e quindi la produzione di carne e impostare una nuova politica di orientamento dei consumi. Auspica che il disegno di legge possa essere riveduto e migliorato nelle parti che riguardano i coltivatori diretti.

Il deputato Zurlo dopo avere messo in luce l'importanza di una sollecita approvazione del disegno di legge, segnala il ritardo nella sua elaborazione e presentazione da parte del precedente Governo, che, per altro, non ha saputo o voluto trovare il tempo e il modo di consultare le regioni. Nel merito dei problemi in esame, ritiene che la diversificazione regionale dell'agricoltura nell'ambito comunitario avrebbe richiesto equilibrati interventi sui prezzi e le strutture. L'obiettivo delle direttive è quello di un ammodernamento delle aziende agricole, facilitando un esodo controllato degli anziani e dei titolari delle aziende economicamente marginali. È compito del Governo italiano saper adattare la normativa comunitaria, rispettandone lo spirito, alla realtà dell'agricoltura italiana, che presenta la più alta percentuale di popo-

lazione attiva e di terreni collinari e montani, senza contare il profondo divario ancora esistente tra l'agricoltura meridionale e settentrionale, sotto il profilo produttivo e delle condizioni di lavoro e di reddito. È evidente, quindi, che l'obiettivo vero deve essere l'eliminazione di questo divario con un reale ammodernamento delle strutture agricole nel Mezzogiorno garantendo che delle provvidenze previste possano avvantaggiarsi soprattutto le piccole aziende coltivatrici che rischiano invece di essere tagliate fuori a vantaggio di aziende di maggiori dimensioni. Ha il timore, cioè, che la filosofia delle direttive comunitarie, cui pedissequamente il disegno di legge si ispira, tenda ad agevolare le aziende di tipo capitalistico emarginando ulteriormente o eliminando le piccole aziende, soprattutto meridionali. Tutto ciò risulta palesemente da un serio esame degli interventi predisposti e degli strumenti previsti, i quali ultimi sono caratterizzati ancora una volta da una struttura sostanzialmente centralizzatrice. Conclude esprimendo una profonda perplessità per l'impostazione di fondo del provvedimento che considera in modo del tutto marginale il ruolo delle regioni, ridotte ad organismi puramente burocratici.

Il deputato Tassi esprime le sue perplessità sulle condizioni nelle quali ancora una volta il Governo mette il Parlamento, costretto ad esaminare un provvedimento di fondamentale importanza entro termini eccessivamente ristretti; con l'aggravante che il mancato rispetto di questi termini (31 dicembre 1973) farebbe perdere il concorso finanziario della Comunità. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza, indiscutibile ormai, delle regioni che richiedono poteri e competenze mentre ci si accinge ad introdurre le norme comunitarie nell'ordinamento italiano. Né si può tacere l'atteggiamento del ministro del tesoro particolarmente drastico nei tagli dei finanziamenti all'agricoltura, atteggiamento che mal si concilia con le necessità di ordine creditizio e finanziario che implica l'applicazione delle direttive comunitarie. Ritiene che l'Italia, evitando ulteriori ritardi rispetto agli altri paesi, non può non attuare le direttive comunitarie, in ossequio al noto principio *pacta sunt servanda*, recepito, per altro, in una precisa norma costituzionale. Certamente ci potranno essere degli adattamenti, tenendo però, sempre, conto degli obiettivi economici e sociali delle direttive comunitarie a favore dell'agricoltura, non solo del Mezzogiorno, ma di tutte

le aree depresse anche nel centro-nord. Chiede se il Governo non abbia l'intento — attribuitogli da certi ambienti contadini — di aumentare l'indennità di cessazione dell'attività agricola. Queste promesse, forse infondate, potrebbero avere conseguenze dannose, se vere, nei confronti dei giovani che potrebbero essere allettati ed indotti ad abbandonare ingiustamente la terra. Chiede che si possa al più presto disporre del parere della Commissione Bilancio anche per avere una risposta ai rilievi mossi dalla Commissione delle Comunità circa le modalità di finanziamento previste nel disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* BIAGIONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Servadei.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (*Parere alla VI Commissione*) (2358).

Il relatore Aiardi, dopo essersi soffermato ad illustrare analiticamente l'articolato del decreto-legge di cui si chiede la conversione, riassume le contrastanti prese di posizione che esso ha suscitato negli ambienti politici e sottolinea l'esigenza che tale misura non venga a contrastare la strategia del Governo in ordine al contenimento dei prezzi specie nel momento del passaggio alla seconda fase di tale strategia. Accennato alla necessità di considerare eventuali facilitazioni per i carburanti di uso agricolo, afferma che sulla più vasta problematica del settore petrolifero la Commissione ha iniziato con il Governo un fruttuoso dialogo che va portato avanti e approfondito nelle opportune sedi mentre sullo specifico provvedimento oggi all'esame la Commissione, a suo avviso, deve subito esprimere parere favorevole.

Il deputato Damico, ricordato l'impegno del ministro De Mita a discutere quanto prima in Commissione i problemi relativi al settore petrolifero, propone che la discussione sia rinviata alla seduta di martedì prossimo alla presenza del Ministro in modo che il parere della Commissione possa essere confortato dal chiarimento della posizione del Governo sui seguenti problemi: l'incidenza dell'aumento del prezzo della benzina sulla strategia del contenimento dei prezzi; la definizione del piano petrolifero anche in relazione agli ultimi drammatici avvenimenti in Medio Oriente; le provvidenze urgenti necessarie ad assicurare il riscaldamento invernale; la nuova funzione dell'ENI in ordine all'approvvigionamento del greggio e la portata del blocco delle licenze per la raffinazione.

I deputati Maschiella e Milani chiariscono ulteriormente i motivi della proposta del deputato Damico, assicurando che essa non ha alcun carattere dilatorio, poiché tende ad inserire i problemi in un quadro generale specie in rapporto alla situazione di emergenza creata dalla ripresa della guerra nel Medio Oriente e dalla rottura delle trattative tra l'OPEC e le società petrolifere.

Dopo che il deputato Aliverti ha richiamato la Commissione alla specifica problematica implicata dal provvedimento in esame, il deputato Tocco riconosce che di fronte alla nuova situazione il Governo dovrà approntare ulteriori misure ed esprime l'esigenza che il nuovo gettito fiscale sia comunque impiegato in investimenti produttivi e sociali.

Il Sottosegretario Servadei, dopo aver assicurato che il Governo terrà fede al suo impegno di discutere in Commissione la situazione generale del settore petrolifero anche in rapporto al nuovo quadro internazionale in cui essa si inserisce, esprime l'avviso che la Commissione debba intanto procedere ad esprimere il parere sul decreto-legge in esame, non potendo egli d'altra parte assumere impegni per conto del Ministro in ordine al richiesto rinvio della discussione a martedì prossimo.

Dopo che il deputato Damico ha dichiarato a nome del suo gruppo di insistere nella sua proposta, prendono brevemente la parola i deputati Girardin, Maschiella, Milani, Aiardi, Aliverti, il Sottosegretario Servadei e il Presidente Biagioni. La Commissione delibera quindi di accogliere la proposta del deputato Damico rinviando il seguito della discussione a martedì 16 alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

Proposte di legge:

Degan ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine «vetri di Murano», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575);

Reggiani: Norme relative alla tutela della denominazione di origine «vetri di Murano», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936).

(*Seguito della discussione e approvazione*)

La Commissione passa alla discussione degli articoli del nuovo testo unificato proposto dal Comitato ristretto.

All'articolo 1 la Commissione approva senza modificazioni la formulazione del Comitato ristretto, cosicché l'articolo risulta del seguente tenore:

ART. 1.

La denominazione «vetri di Murano» è riservata esclusivamente ai manufatti in vetro, prodotti nell'isola di Murano (Venezia) con i procedimenti di cui al successivo articolo 2, aventi caratteristiche qualitative dovute a condizioni ambientali ispirate ad antiche tradizioni locali e legate a fattori umani specifici della zona tipica di produzione.

Dopo interventi dei deputati Tocco, Federici e del relatore Zanini, la Commissione approva senza modificazioni il seguente articolo 2:

ART. 2.

I vetri di Murano, bianchi o colorati, sono creati a «mano volante» con esclusione di macchine automatiche o semiautomatiche. Il procedimento di fabbricazione consiste nella manipolazione, foggatura, soffiatura della massa allo stato fluido da parte dei «maestri vetrai».

Gli oggetti di vetro così ottenuti sono sottoposti ad un adeguato ciclo termico di raffreddamento, anche per realizzare, se del caso, tipici effetti cromatici; possono essere altresì sottoposti ad ulteriori lavorazioni di finitura mediante particolari trattamenti di molatura, di incisione, sabbiatura ovvero chi-

mici e simili. Caratteristiche merceologiche dei vetri di Murano sono la particolare brillantezza e policromia, l'inserimento di metalli preziosi e la fattura artistica.

Sull'articolo 3 la Commissione approva un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo del Comitato ristretto, cosicché l'articolo poi approvato nel suo complesso risulta del seguente tenore:

ART. 3.

Il contrassegno destinato a garantire l'origine del prodotto e le sue caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5 può essere applicato anche alle perle e conterie di vetro prodotte e lavorate nell'isola di Murano, la cui produzione sia assoggettata ai controlli e verifiche previsti nell'articolo 4.

La Commissione approva quindi senza modificazioni il seguente articolo 3-bis:

ART. 3-bis.

Dalla presente legge sono esclusi gli oggetti in cristallo che sono regolati dalla direttiva della Comunità economica europea n. 69/493.

L'articolo 4 è quindi approvato dalla Commissione senza modificazioni nel seguente testo:

ART. 4.

I produttori di vetri di Murano sono tenuti a consentire nelle sedi di produzione, nei depositi e nei loro locali di vendita controlli e verifiche secondo le modalità previste nel regolamento.

Per produttori di vetri di Murano si intendono quegli operatori che svolgono la loro attività in Murano adottando i procedimenti di lavorazione previsti dalla presente legge.

Anche l'articolo 5 è approvato senza modificazioni nel seguente testo:

ART. 5.

I vetri di Murano devono essere immessi al commercio muniti di un particolare contrassegno destinato a garantire l'origine del prodotto e le caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 2.

Detto contrassegno sarà distribuito ed applicato secondo le modalità stabilite dal regolamento.

La Commissione approva quindi il seguente articolo 5-bis presentato dal Governo:

ART. 5-bis.

È vietato usare quale ditta, denominazione o ragione sociale o comunque inserire in esse la denominazione di origine di cui all'articolo 1 o una delle variazioni o specificazioni o traduzioni previste dall'articolo 8 per contraddistinguere attività nel settore merceologico alla cui protezione è rivolta la presente legge.

La disposizione del comma precedente si applica dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a continuare a usare la ditta, denominazione o ragione sociale, anche se difforme dalle prescrizioni del primo comma del presente articolo.

Le modalità e i termini per l'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabilite nel Regolamento.

Dopo aver respinto un emendamento Federici tendente a sostituire nella funzione di vigilanza la Camera di commercio con il consorzio previsto dal provvedimento, la Commissione approva l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o tramite la stazione sperimentale del vetro di Murano e la camera di commercio IAA di Venezia.

Dopo interventi dei deputati Servello, Tocco, del relatore Zanini, del Sottosegretario Servadei e del Presidente Biagioni, e dopo aver accolto taluni emendamenti formali proposti dal Governo e dai suddetti deputati, la Commissione approva l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, può avvalersi ai fini della vigilanza anche di un

consorzio volontario di produzione, purché esso:

1) comprenda tra i consorziati oltre il 50 per cento dei produttori della zona tipica di cui all'articolo 1, in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione media dell'ultimo triennio;

2) sia retto da uno Statuto, soggetto ad approvazione da parte del Ministero suddetto, che consenta l'ammissione al consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore di vetri di Murano qualificato tale ai sensi della presente legge;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i suoi mezzi finanziari un efficace svolgimento della vigilanza affidatagli.

Fanno parte del consorzio tre rappresentanti del comune di Venezia e due della Regione Veneta, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato.

Il consorzio a cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata da detto Ministero.

Accogliendo emendamenti proposti dal relatore e dal Governo, la Commissione approva l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette in commercio sotto la denominazione di cui all'articolo 1, vetri non rispondenti alle disposizioni della presente legge; chiunque fa uso di tale denominazione — o di altra similare quale cristallo — accompagnata da qualificativi come uso, tipo, stile, sistema, genere, o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazioni dell'anzidetta denominazione di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua straniera che traducano la parola vetro o le sopra dette variazioni e specificazioni con riferimento a Murano — o comunque fa uso di mezzi pubblicitari, indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno il pubblico per designare prodotti non aventi i requisiti previsti dalla presente legge, o stabilimenti o negozi in cui si producano o si vendano tali prodotti, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni oggetto fabbricato o posto in vendita o comunque immesso in commercio fino ad un massimo di lire 500.000.

Con un emendamento del Governo la Commissione approva il seguente articolo 9:

ART. 9.

Quando le parole o le denominazioni alterate di cui all'articolo precedente sono poste sugli involucri o sugli imballaggi, o su mezzi pubblicitari, si applica la pena della reclusione fino a 2 mesi o la multa fino a lire 200 mila.

All'articolo 10 la Commissione approva un emendamento interamente sostitutivo del Governo, cosicché l'articolo è poi approvato nel suo complesso nel seguente testo:

ART. 10.

La violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis è punita con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000.

Gli articoli 11, 12 e 13 sono approvati senza modificazioni nel seguente testo:

ART. 11.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero lo usa alterato o contraffatto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 12.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita in Paese straniero o comunque alla esportazione, vetri con la denominazione di origine « vetri di Murano » non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di contrassegni alterati o contraffatti, le pene degli articoli 8 e 11 sono raddoppiate.

ART. 13.

Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

L'articolo 14, in seguito ad un emendamento interamente sostitutivo del Governo, è approvato nel seguente testo:

ART. 14.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può essere vie-

tato, per un periodo da 5 mesi a 2 anni, l'uso del contrassegno di cui all'articolo 4 da parte di chi sia stato condannato per i reati previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 o 13 della presente legge. In caso di recidiva, la interdizione dall'uso del contrassegno è obbligatoria per un periodo da 1 a 5 anni.

L'articolo 15 è approvato senza modificazioni nel seguente testo:

ART. 15.

La condanna per i delitti previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza, a spese del condannato, su due giornali a larga diffusione nazionale, da fissarsi dal Giudice.

L'articolo 16, in seguito all'accoglimento di emendamenti proposti dai deputati Federici e Servello e dal relatore Zanini, è approvato nel seguente testo:

ART. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, sul proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti, in particolare:

1) le modalità di produzione dei vetri di Murano secondo gli usi leali e costanti atti a conferire e mantenere le caratteristiche produttive che hanno accreditato la denominazione Murano in Italia ed all'estero;

2) la determinazione del contrassegno e delle sue modalità di distribuzione ed applicazione;

3) i sistemi di verifica e controllo e le relative modalità di esecuzione;

4) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui all'articolo 7 e la determinazione dei poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio;

5) le modalità di riconoscimento della qualifica di maestro vetraio, di cui all'articolo 2, comma primo, da attribuire:

a) a coloro che siano iscritti come tali presso gli uffici di collocamento o risultino qualificati maestri vetrai dal contratto di lavoro;

b) ai titolari di aziende artigiane produttrici di manufatti di vetro che risultino iscritti nell'elenco degli artigiani della provincia di Venezia;

c) a coloro che abbiano acquisito capacità di lavorazione del vetro con i procedimenti di cui al precedente articolo 2 e che, a seguito di prove pratiche e teoriche, siano riconosciuti maestri vetrai da apposita commissione costituita dal direttore del Centro sperimentale del vetro di Murano, da un rappresentante della categoria designato a maggioranza dai sindacati, da un esperto designato dalla Camera di commercio di Venezia, da un artigiano designato a maggioranza dalle associazioni di categoria, nonché dal presidente del consorzio di cui al precedente articolo 7, qualora questo sia costituito e operante. La commissione, per l'espletamento delle dette prove, dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

La Commissione approva infine il seguente articolo 17:

ART. 17.

La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Annunciando l'astensione del suo gruppo dalla votazione della proposta di legge, il deputato Federici ribadisce i motivi di perplessità della sua parte in ordine ai problemi produttivi ed urbanistici dell'isola di Murano che il provvedimento in esame non contribuisce a risolvere.

Il deputato Marchio annuncia invece il voto favorevole della Destra nazionale al provvedimento, che a suo avviso soddisfa le aspirazioni degli artigiani muranesi.

Il deputato Girardin, giudicando il provvedimento un serio contributo allo sviluppo di Murano, annuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole.

Il deputato Tocco ribadisce invece la sua contrarietà allo spirito del provvedimento e dichiara di astenersi dalla votazione.

Il testo unificato delle proposte di legge è quindi approvato nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

Proposta di legge:

Senatori Minnoci ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (Parere della III, IV e della V Commissione) (1997).

(Seguito della discussione e approvazione).

Sostituendosi al relatore Matteini, il Presidente Biagioni ricorda che nella scorsa se-

duta la Commissione ha approvato tutti gli articoli di cui si compone il provvedimento in esame salvo gli articoli 27, 28 e 30 concernenti gli impegni di spesa e la relativa copertura finanziaria, sui quali si è ritenuto di dover acquisire un nuovo parere della Commissione bilancio. Essendo stato tale parere espresso nella giornata di ieri, la Commissione può ora completare l'esame degli articoli.

Viene quindi approvato l'articolo 27 nel seguente testo proposto dalla Commissione Bilancio sul quale il Governo dichiara il suo accordo:

ART. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

La Commissione approva quindi l'articolo 28 nel testo del disegno di legge.

Infine la Commissione approva l'articolo 30 nel seguente testo proposto dalla Commissione bilancio sul quale il Governo dichiara il suo accordo:

ART. 30.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1974.

I deputati Matteini e Niccoli presentano quindi il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione della Camera dei deputati,

considerato:

che la presente legge sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili trae origine nella forma e nei contenuti dalla direttiva della CEE del 26 luglio 1971 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile e che in particolare l'articolo 7 della legge ricalca espressamente l'articolo 6, punto 4, della citata direttiva comunitaria;

che la deroga prevista nel suddetto articolo - secondo la quale a certi prodotti tessili composti da due o più fibre dovrà appli-

carsi, per esigenze tecniche di fabbricazione, una tolleranza per scarto di composizione superiore a quella del 3 per cento prevista in via normale — potrà divenire operante soltanto dopo che una apposita direttiva della CEE avrà individuato tali prodotti e fissato le rispettive tolleranze, come previsto dalle dichiarazioni inserite nel verbale di approvazione della direttiva comunitaria;

che, sulla base delle esperienze finora acquisite dall'industria produttrice e convalidate da analisi e prove specificatamente eseguite da laboratori specializzati, i prodotti lanieri afferenti il ciclo del cardato subiscono di solito durante il ciclo di fabbricazione una serie di operazioni per effetto delle quali ciascuna delle fibre che compongono i prodotti misti va soggetta a cali di lavorazione talmente differenziati nel tempo e così imprevedibili da rendere assai problematico per il produttore rientrare nella normale tolleranza del 3 per cento,

impegna il Governo:

a proporre e sostenere in sede comunitaria l'inserimento dei prodotti lanieri ottenuti col ciclo cardato tra quei prodotti tessili la cui tecnica di fabbricazione richiede, nel caso dei misti, una tolleranza per scarto di composizione superiore a quella normale del 3 per cento, che parrebbe equo fissare almeno nella misura del 5 per cento;

a trasmettere ai competenti organi della CEE unitamente al testo del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva comunitaria per l'armonizzazione delle denominazioni tessili, anche il testo del presente ordine del giorno. (0/1997/1/12).

Dopo che il Sottosegretario Servadei ha dichiarato a nome del Governo di accogliere l'ordine del giorno, i presentatori non insistono nella votazione.

La proposta di legge è approvata nel suo complesso a scrutinio segreto in fine di seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 13. — *Presidenza del Vicepresidente* BIAGIONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Proposte di legge:

Girardin ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (*Parere della I e della VIII Commissione*) (1039);

Fracanzani: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (*Parere della I, V e VIII Commissione*) (813).

(*Rinvio dell'esame*).

Il relatore Girardin, data l'ora tarda, propone il rinvio della discussione alla settimana prossima.

La Commissione delibera nel senso proposto dalla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* ZANIBELLI, indi del *Vicepresidente* SGARBI BOMPANI LUCIANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Foschi. Alla ripresa interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della III e della V Commissione*) (2189).

(*Rinvio della discussione*).

Il Presidente propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, per consentire ai gruppi una ulteriore riflessione sul provvedimento in relazione al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (*Parere della V e della X Commissione*) (2191).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione del disegno di legge.

Il deputato Gramegna ricorda che nella seduta del 4 ottobre il gruppo comunista si astenne sulla proposta di rinvio avanzata dal deputato Fortunato Bianchi unicamente per facilitare una soluzione globale che, come era stato assicurato, sarebbe stata possibile nella seduta di oggi.

Il deputato Pochetti osserva che dai contatti da lui avuti appariva che gli ostacoli fossero ormai superati per cui chiede di conoscere le ragioni della nuova richiesta di rinvio.

Il Presidente precisa che si tratta del rinvio di un solo giorno richiestogli dal direttivo del gruppo democratico cristiano, che ha convocato per oggi una riunione dei gruppi della maggioranza al fine di raggiungere un accordo sulle questioni ancora in discussione. Fa presente che le categorie interessate hanno sospeso lo sciopero già programmato perché evidentemente intravedono una soluzione a breve termine.

I deputati Gramegna e Pavone si dichiarano d'accordo sulla proposta di rinviare a domani la discussione del provvedimento, che è approvata dalla Commissione.

Disegno e proposte di legge:

Nuove norme per il lavoro a domicilio (Parere della IV, della XII e della XIV Commissione) (2058);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (Parere della IV Commissione) (926);

Magnani Noya Maria ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (Urgenza) (Parere della IV Commissione) (1561);

Anselmi Tina ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (Parere della IV, della XII e della XIV Commissione) (1663);

Cariglia ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (Parere della IV, della XII e della XIV Commissione) (2104).

(Seguito della discussione e rinvio).

La onorevole Sgarbi Bompani Luciana sottolinea l'importanza politica del fatto che sia stato possibile elaborare un testo unificato che sostanzialmente accoglie le istanze contenute nelle proposte provenienti sia dal Governo sia da varie parti politiche su un problema così delicato ed importante quale la disciplina del lavoro a domicilio. Ritiene che, per una moderna e adeguata disciplina del lavoro a domicilio, occorra eliminare le cause di ordine

sociale che finora lo hanno reso possibile e ne impediscono, allo stato attuale, il definitivo superamento in una giusta visione della funzione sociale della donna, che, rifuggendo da posizioni conservatrici circa il suo ruolo individualistico e familiare rifiuta altresì certe posizioni di esasperato femminismo che traggono origine e alimento dalle condizioni di supersfruttamento della donna di cui il lavoro a domicilio costituisce un esempio emblematico. Ribadisce l'esigenza di ovviare ai difetti della legge del 1958 che nella sua estrema genericità ha dato luogo a difficoltà interpretative consentendo l'espandersi abnorme del fenomeno ed ha contribuito ad aggravare la condizione dei lavoratori a domicilio, costretti a subire il ricatto dei committenti anche in rapporto all'introduzione dell'IVA, come già ricordato dal relatore onorevole Tina Anselmi.

Passando al merito del provvedimento, osserva che la nuova formulazione dell'articolo 1, pur non essendo la soluzione cui mira la sua parte politica, costituisce tuttavia un utile compromesso fra i vari punti di vista, idoneo a raggiungere l'obiettivo primario di por fine alla clandestinità del lavoro a domicilio ed evitarne le più clamorose distorsioni.

Giudica necessaria la modifica della legge n. 860 anche in rapporto alle ripercussioni che il provvedimento in esame avrà sulla categoria degli artigiani. Circa la distinzione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, pur ritenendo migliore la formulazione del testo della Commissione, osserva che accogliere integralmente il suggerimento del CNEL non creerebbe gravi inconvenienti e non ne risulterebbero alterati i termini del problema. Definite qualificanti dell'intero provvedimento le norme relative ai controlli afferma di aver rinunciato, in vista dell'obiettivo primario della sollecita approvazione, alla introduzione all'articolo 9 di un pur opportuno richiamo alla audizione delle commissioni regionali da parte della commissione centrale.

Il deputato Pezzati ribadisce il giudizio positivo sul valore qualificante dell'intera attività legislativa che il provvedimento in esame riveste, in quanto esso affronta la delicata situazione del lavoro a domicilio per eliminare le condizioni di supersfruttamento dei lavoratori cui la legge del 1958 non ha posto rimedio sia per l'inadeguatezza del sistema di controllo in essa configurato sia per le molte altre carenze. Giudica pertanto positive le norme volte ad evitare la clandestinità e l'estensione ai lavoratori a domicilio del sistema delle assicurazioni sociali, pur

ritenendo che rimarranno ancora aperti vari altri problemi e puramente illusoria la speranza di porre così fine al lavoro a domicilio, che in talune zone e purché vengano rispettate talune irrinunciabili condizioni, può costituire un valido elemento di sviluppo economico e sociale. Il problema deve essere inserito in un più vasto quadro, senza aprioristici o ideologici rifiuti del lavoro a domicilio, in cui mediante una idonea disciplina venga favorita la creazione di nuclei autonomi la cui funzione di stimolo alla intraprendenza individuale è preziosa.

A suo avviso non si deve perseguire l'obiettivo di fare venir meno il lavoro a domicilio, possibile per altro solo nel lungo periodo, ma di instaurare una disciplina idonea ad eliminare le cause di sfruttamento anche attraverso la creazione di più ampi servizi sociali. Sottolinea l'esigenza di una precisa ed univoca definizione della figura del lavoratore a domicilio atta ad evitare confusioni con la figura del lavoratore autonomo, facendo leva sul concetto di imprenditorialità, che è proprio di quest'ultimo, e di subordinazione e retribuzione a cottimo pieno, propria del lavoratore a domicilio che lo configura appunto come lavoratore subordinato. Circa il secondo comma dell'articolo 2 ritiene che la formulazione proposta dal CNEL si presti meglio ad una interpretazione della Commissione sul problema della lavorazione della paglia, caratteristica della Toscana, che si presenta con una propria configurazione e che esige una particolare considerazione nel testo del provvedimento.

Il deputato Borromeo D'Adda riafferma l'adesione del gruppo del MSI-destra nazionale per una sollecita approvazione del provvedimento, che mira a disciplinare il settore del lavoro a domicilio, e del quale per altro non può non rilevare taluni aspetti che postulano un maggiore approfondimento. Segnala al riguardo l'opportunità di distinguere tra attività sostitutive e attività complementari al lavoro nell'azienda per il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 2, al fine di evitare ulteriori difficoltà a talune aziende. Concorda con le valutazioni espresse dall'onorevole Pezzati in ordine alla esatta configurazione del lavoro a domicilio e ribadisce l'esigenza di una organica disciplina della materia e di un adeguato potenziamento degli ispettorati del lavoro, già oberati di lavoro, ai quali vengono affidati i complessi compiti di controllo dei lavoratori a domicilio derivanti dalla nuova disciplina della materia.

La onorevole Ines Boffardi rilevato che il provvedimento è il risultato di un approfondito lavoro della Commissione e di larghe consultazioni con le categorie interessate, afferma che esso è un atto di giustizia che fa venir meno tante abnormi situazioni di sfruttamento dei lavoratori, tra cui molti giovani in attesa di prima occupazione e soprattutto molte lavoratrici. Ritiene che una forma moderna e opportunamente protetta di lavoro a domicilio, quale scelta autonoma del lavoratore, possa costituire un mezzo dignitoso per contemperare l'aspirazione ad un lavoro retribuito con le esigenze familiari della donna.

Rilevato che l'ampliamento degli albi degli artigiani è fenomeno generale diffuso anche in zone non interessate dal fenomeno del lavoro a domicilio, preannuncia la presentazione di un emendamento di carattere tecnico all'articolo 4 per adeguarne la dizione alla legge generale sul collocamento e conclude auspicando una pronta approvazione del provvedimento.

Il Vicepresidente Luciana Sgarbi Bompani sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,30, riprende alle 17).

Il deputato Del Pennino, soffermatosi sulle implicazioni di ordine sociale ed economico che il lavoro a domicilio riveste, osserva che l'espandersi del fenomeno è dovuto al concorso di vari fattori tra cui principalmente il vantaggio dell'impresa nella utilizzazione di manodopera, principalmente femminile, a più basso costo anche per la possibilità di evasione dei contributi previdenziali ed una larga offerta della medesima, stante la diffusa disoccupazione e la mancanza di servizi sociali. Esso costituisce indubbiamente un momento del trapasso da una economia prevalentemente agricola ad una industrialmente sviluppata, e deve essere superato nel quadro generale dello sviluppo. La legge 13 marzo 1958, n. 264 in quanto escludeva dal suo ambito di applicazione gli artigiani iscritti agli albi e prevedeva un sistema di controlli inadeguato, ha creato i presupposti per molti degli abusi che oggi vengono posti in essere.

Ritiene che il testo unificato affronti in modo soddisfacente tali problemi, sia per quanto riguarda i controlli di cui all'articolo 5 e il meccanismo per la determinazione della tariffa di cottimo. Ritiene di macchinoso funzionamento le norme sugli intermediari. Ribadisce l'esigenza di una precisa distinzione tra il lavoratore autonomo e il

lavoratore a domicilio osserva che in quest'ultima categoria non può ricomprendersi qualunque forma di lavoro che avvenga al di fuori della fabbrica. Occorre al riguardo disciplinare globalmente il lavoro « per conto » in cui si ricomprenda l'artigianato di produzione che si va affermando accanto all'artigianato d'arte e dei servizi.

Il deputato Giovanardi afferma l'esigenza di scoraggiare il fenomeno del lavoro a domicilio, che ha registrato una vera e propria esplosione anche in settori tecnologicamente avanzati. Esso è dovuto al modello di organizzazione industriale perseguito in Italia e si è prestato alle manovre degli imprenditori privi di scrupoli che hanno posto in essere vari ricatti per avvantaggiarsi di tale forma di sfruttamento del lavoro; è dovuto inoltre alla carenza di servizi sociali per cui il lavoro a domicilio si è presentato come unico modo offerto alla donna di svolgere attività retribuita.

Ritiene la formulazione del testo unificato idonea ad evitare gli inconvenienti determinati dalla legge del 1958 purché però si provveda ad una riforma della disciplina dell'intero settore. Giudica positivamente l'impostazione data ai problemi degli intermediari e dei controlli, anche se essa non coglie appieno le istanze del gruppo socialista in ordine ad un più penetrante ruolo degli enti locali.

Il deputato Furia afferma che l'esigenza della nuova disciplina è postulata dalle dimensioni e dalle caratteristiche del fenomeno del lavoro a domicilio, che mentre in passato era legato a lavorazioni tradizionali e di carattere complementare oggi copre lavorazioni che richiedono l'impiego di costose attrezzature e che non può svolgersi nell'ambito del domicilio vero e proprio. Il ricorso al lavoro a domicilio da parte del padronato è dovuto a ragioni politiche e cioè alla maggiore debolezza contrattuale di quei lavoratori. Ritiene inaccettabile perché non realistico il concetto di lavoro a domicilio come scelta autonoma in una società come la nostra che registra alta disoccupazione femminile e carenza di servizi sociali.

Giudica positivamente il testo del provvedimento, che non tende a far scomparire il lavoro a domicilio ma che, facendolo uscire dalla clandestinità crea i presupposti per il ridimensionamento del fenomeno. Circa la formulazione dell'articolo 1 ritiene insufficiente quella suggerita dal CNEL e da talune confederazioni degli artigiani. Sottolinea l'esigenza

di un'adeguata riforma della legge n. 860 sulle imprese artigiane, sollecita l'adozione da parte del Governo di misure a favore degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Al di là delle innegabili deficienze il provvedimento deve essere approvato prontamente per dare avvio ad un processo di sviluppo più democratico ed aperto.

Il deputato Miceli sottolinea il vasto movimento popolare che è al fondo delle iniziative volte a far uscire dalla clandestinità il lavoro a domicilio, afferma che esso risale alla questione meridionale e contadina e alla condizione della donna e costituisce un elemento di distorsione del processo di sviluppo e si collega inoltre, nella più spietata logica del profitto:

Rilevate le differenze tra il lavoro a domicilio in atto nel Mezzogiorno rispetto a quello diffuso al nord, afferma l'esigenza di superare con urgenza l'attuale modello di sviluppo per eliminare siffatte forme di sfruttamento dei lavoratori. Conclude auspicando la pronta approvazione del provvedimento nel testo unificato, che giudica in complesso soddisfacente.

Il Vicepresidente Luciana Sgarbi Bompani dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali del progetto, rinvia il seguito del dibattito alla seduta di domani, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Valiante.

Disegno di legge:

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (*Parere della I, III e V Commissione*) (1914).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Morini illustra il provvedimento che intende porre riparo ad alcune difficoltà interpretative emerse nel corso dell'applicazione della legge n. 503 del 1970, nonché adeguare gli istituti zooprofilattici ai nuovi e più

impegnativi compiti imposti dalla legislazione comunitaria. Conclude proponendo di chiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge e segnalando alla Commissione l'opportunità di disporre l'abbinamento della proposta di legge n. 1489 al provvedimento ora in discussione: in questo caso andrà richiesta l'assegnazione in sede legislativa anche di tale proposta di legge.

Il deputato La Bella, nel dichiarare che il suo gruppo consente sia alla proposta di abbinamento sia alla richiesta di assegnazione in sede legislativa, sottolinea le difficoltà incontrate per l'applicazione delle norme concernenti la nomina di rappresentanti degli enti locali nei consigli di amministrazione, il carattere farraginoso dei meccanismi di formazione e gestione dei bilanci degli istituti, la carenza di mezzi finanziari adeguati e annuncia emendamenti nel suo gruppo al testo del disegno di legge.

Il Sottosegretario Valiante rileva che il disegno di legge si propone di sviluppare una più intensa azione di profilassi delle malattie infettive degli animali e afferma che il Governo è pronto ad esaminare eventuali modifiche al testo del disegno di legge, purché ciò non si risolva in un ritardo nell'*iter* di approvazione del provvedimento. Conclude esprimendo il consenso del Governo sia alla proposta di abbinamento con la proposta di legge n. 1489 sia alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

La Commissione dispone quindi l'abbinamento della proposta di legge n. 1489 al disegno di legge in discussione e da mandato al Presidente Frasca di richiedere l'assegnazione in sede legislativa dei due provvedimenti.

Il Presidente Frasca si riserva di inoltrare la richiesta non appena acquisito il consenso dei gruppi non present inella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Valiante.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il sottosegretario Valiante risponde alle interrogazioni Chiovini ed altri n. 5-00198, Lodi Faustini ed altri n. 5-00422, Pochetti ed altri n. 5-00544, in materia di distribuzione alle regioni dei fondi per la costruzione di asili nido comunali.

Facendo riferimento alla circolare del Ministro della sanità richiamata nell'interrogazione n. 5-00544, il sottosegretario osserva che i 7.300 milioni affluiti nelle casse dello Stato a seguito del primo versamento di contributi effettuato dall'INPS a norma dell'articolo 9 della legge n. 1044 del 1971, furono subito messi a disposizione delle regioni: poiché tuttavia il Ministero della sanità non era in grado di garantire l'integrazione di tali fondi, si invitarono le poche regioni che già avevano formulato i piani per la costruzione degli asili nido a ristrutturarli tenendo conto delle somme effettivamente disponibili; a meno che le regioni stesse non fossero in grado di finanziare completamente i piani integrando le somme messe loro a disposizione con fondi propri. Quando successivamente l'INPS provvide ad effettuare un ulteriore versamento per circa 3.295 milioni il Ministero della sanità ne informò tempestivamente le regioni e, in data 8 agosto 1973, trasmise alle regioni stesse il piano di distribuzione dei fondi disponibili. Quanto ai fondi a carico dello Stato, sono stati messi a disposizione delle regioni con decreto in data 27 aprile 1972; tuttavia le somme saranno accreditate solo all'atto della formazione dei piani.

Concludendo ribadisce che non solo non vi è alcuna intenzione da parte del Ministero di mettere in discussione i poteri delle regioni o di intralciarne l'attività in questo settore di grande rilievo sociale, ma al contrario si auspica che le regioni evitino ogni ritardo nella predisposizione dei piani per la costruzione degli asili nido.

Il deputato Pochetti, nel dichiararsi insoddisfatto, si meraviglia che il Governo dimostri di voler avallare una iniziativa di chiaro attacco ai poteri delle regioni qual è la circolare emanata dal ministro Gaspari il 16 aprile 1973. Deve inoltre contestare i dati forniti dal sottosegretario, in quanto la cifra indicata di circa 11 miliardi (gettito totale del primo e secondo versamento effettuati dall'INPS per il 1972), è molto lontana dai 15 miliardi previsti dalla legge come gettito dell'aliquota aggiuntiva dello 0,10 per cento sul monte salari assoggettato a contribuzione; senza contare che la legge prevede un versamento di contributi anche da parte di enti previdenziali diversi dall'INPS. È incontestabile quindi che l'invito alle regioni a ristrutturare i piani sulla base di una disponibilità indicata sull'acconto semestrale e non sulle somme dovute mirava ad indurre le regioni stesse a ritardare la predisposizione dei piani. Concludendo chiede

che queste disposizioni siano ritirate e che i piani già approvati siano confermati; chiede inoltre che si compiano accertamenti sulle entrate effettivamente realizzate dall'INPS e che si sollecitino gli altri enti previdenziali a provvedere ai versamenti di loro spettanza.

Il deputato Dolores Abbiati nel dichiararsi insoddisfatta osserva che le regioni pur avendo in molti casi predisposto i piani per la costruzione degli asili nido non hanno ancora ricevuto né i fondi che avrebbero dovuto essere messi a loro disposizione a seguito del versamento dei contributi da parte dell'INPS e degli altri enti previdenziali, né i fondi da erogare da parte dello Stato: a proposito di questi ultimi fondi il relativo decreto di ripartizione alle regioni, che per legge dovrebbe essere emanato entro il febbraio di ogni anno, per il 1973 non risulta sia stato ancora emanato. Non si sfugge quindi alla sensazione che ci si trovi di fronte ad un preciso disegno politico di attacco ai poteri delle regioni e ad un tentativo di svuotamento della legge n. 1044. Non a caso del resto si prendono iniziative che vanno in senso opposto all'indirizzo espresso in questa legge. Concludendo chiede che si provveda ad eliminare i ritardi che si sono verificati e che si compiano precisi accertamenti sull'entità delle entrate effettivamente riscosse dall'INPS e dagli altri enti previdenziali.

Il sottosegretario Valiante si impegna a fornire quanto prima gli ulteriori dati richiesti dagli oratori intervenuti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973, ORE 20,25. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

Il Presidente Carraro rivolge un cordiale saluto al deputato Azzaro ed al senatore Vincenzo Gatto, che hanno cessato di far parte della Commissione — il primo perché nominato Sottosegretario di Stato ed il secondo perché dimissionario — e formula un augurio di buon lavoro al deputato Mazzola ed al senatore Signori che sono stati chiamati, rispettivamente, a sostituirli.

Il senatore Follieri, quindi, illustra, con un'ampia relazione, le proposte formulate dall'apposito Comitato in ordine alle richieste di taluni atti e documenti della Commissione avanzate dal tribunale di Palermo.

Dopo un approfondito dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Pisanò, Luggano, Agrimi, Bertola e Rosa e i deputati Terranova, Riccio, Malagugini, Nicosia e La Torre, la Commissione all'unanimità stabilisce di differire alla prossima seduta la decisione sulla richiesta del documento n. 737, mentre approva tutte le altre proposte del Comitato.

La Commissione, infine, dopo aver deliberato l'acquisizione di un documento, ad integrazione del materiale istruttorio in suo possesso, sconvoca la seduta di domani giovedì 11 ottobre 1973 e stabilisce di tenere la prossima seduta mercoledì 17 ottobre 1973 alle ore 20.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

Discussione sulle comunicazioni del Governo in merito agli interventi nel Mezzogiorno.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 11 ottobre, ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);
— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 11 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. (*Urgenza*) (864);
— Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Giovedì 11 ottobre, ore 10.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (2349) — (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Tarabini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ROMAGNOLI CARETONI TULLIA ed altri: Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2001) — Relatore: Bertè — (*Parere della IX Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717) — Relatore: Di Leo — (*Parere della IV, della VI e della IX Commissione*);

Modifica dell'articolo 694 del codice della navigazione (1851) — Relatore: Poli — (*Parere della IV, della VI e della VII Commissione*).

Svolgimento di interrogazione:

PICCINELLI 5-00376.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) — (*Parere della I, III, V, VI, VIII, IX e XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617) — (*Parere della I, V e XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72

per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Vetrone.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2191) — Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della V e della X Commissione*);

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2189) — Relatore: Pavone — (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme per il lavoro a domicilio (2058) — (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (926) — (*Parere della IV Commissione*);

MAGNANI NOYA MARIA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio (*Urgenza*) (1561) — (*Parere della IV Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio (1663) — (*Parere della IV, della XIII e della XIV Commissione*);

CARIGLIA ed altri: Modifica ed integrazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, relativa alla tutela dei lavoratori a domicilio (2104) — (*Parere della IV, della XII e della XIV Commissione*);

— Relatore: Anselmi Tina.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 11 ottobre, ore 10.

(Presso il Senato della Repubblica).

**VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 17 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (2358) — Relatore: Frau — *(Parere della V e della XII Commissione).*

**III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)**

Comitato permanente Affari comunitari.

Martedì 23 ottobre, ore 19.

Comunicazioni del Governo sulle relazioni esterne della Comunità dei nove.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969 (1200) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con Annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969 (*Approvato dal Senato*) (1898) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971 (*Approvato dal Senato*) (1902) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 (2050) — Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.